

N. 1969-804-887-980-1115-1191-1504
1528-1559-1590-1591-1619-1657-1986-A

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE

n. 1969, D'INIZIATIVA DEL DEPUTATO

MASI

Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni
a statuto ordinario

Presentata il 3 febbraio 1995

PROPOSTE DI LEGGE

n. 804, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VITO, CALDERISI, BONINO, STRIK LIEVERS,
TARADASH, VIGEVANO**

Nuove norme per l'elezione, con il sistema maggioritario
uninomiale, dei consigli regionali delle regioni a statuto
ordinario con popolazione superiore ad un milione di abitanti

Presentata il 30 giugno 1994

NOTA: La I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni), il 14 febbraio 1995, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo della proposta di legge n. 1969. In pari data la Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente.

n. 887, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

UGOLINI, BOGI, AYALA, GORI, PORCARI, MAGDA NEGRI

Nuove norme per l'elezione dei consigli delle regioni
a statuto ordinario

Presentata l'8 luglio 1994

n. 980, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CRUCIANELLI, COSSUTTA, BERTINOTTI, BIELLI, MORONI, ALTEA,
BARZANTI, BELLEI TRENTI, BOFFARDI, BOGHETTA, BOLOGNESI,
BRUNETTI, CALVANESE, CARAZZI, COCCI, COMMISSO, DE ANGE-
LIS, DE MURTAS, DILIBERTO, DORIGO, GALDELLI, GARAVINI,
GIULIETTI, GRIMALDI, GUERRA, LENTI, LUIGI MARINO, MUZIO,
NAPPI, NARDINI, PISTONE, MARCO RIZZO, SAIA, SCIACCA,
SCOTTO di LUZIO, VALPIANA, VENDOLA, VIGNALI, VOCCOLI**

Nuove norme per l'elezione dei consigli delle regioni
a statuto ordinario

Presentata il 20 luglio 1994

n. 1115, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BASSANINI, BERLINGUER, GUERZONI, NOVELLI, SPINI, MUSSI,
VIGNERI, PERICU, CHIAROMONTE, LUMIA, MAGRONE, MASELLI,
MATTINA, SODA, SOLAROLI, VIOLANTE, de BIASE GAIOTTI, SALES**

Nuove norme sulla elezione dei consigli regionali
delle regioni a statuto ordinario

Presentata il 3 agosto 1994

n. 1191, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VIETTI, BECCHETTI, GIOVANARDI, MEALLI, AGNALETTI, BACCINI, BARESI, CASINI, CIOCCHETTI, D'ALIA, GRECO, LUCCHESI, MEOCCI, MUSUMECI, NOCERA, PAGANO, PASINATO, PERETTI, PERTICARO, PIACENTINO, SACERDOTI, COCA, TANZILLI, TRINCA

Nuove norme per l'elezione, con il sistema maggioritario uninominale, dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario

Presentata l'8 settembre 1994

n. 1504, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DOSI, RONCHI, GRUGNETTI

Nuove norme per l'elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario

Presentata il 21 ottobre 1994

n. 1528, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MASI, SEGNI, MAZZUCA, MILIO, INDELLI, MIRONE, POZZA TASCA, RIVERA, SOLDANI

Norme per l'elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario

Presentata il 27 ottobre 1994

n. 1559, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FINI, VALENSISE, SELVA, CARRARA, COLA, DEL PRETE, FALVO,
GISSI, LA RUSSA, MAZZONE, NESPOLI, BENEDETTI VALENTINI**

Norme per la elezione dei consigli regionali
nelle regioni a statuto ordinario

Presentata il 2 novembre 1994

n. 1590, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**REALE, CORLEONE, CANESI, DE BENETTI, GALLETTI,
MATTIOLI, PAISSAN, PECORARO SCANIO, PROCACCI,
SCALIA, TURRONI**

Norme in materia di elezione dei consigli regionali delle
regioni a statuto ordinario

Presentata l'8 novembre 1994

n. 1591, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CORLEONE, REALE

Nuove norme per l'elezione dei consigli regionali delle
regioni a statuto ordinario

Presentata l'8 novembre 1994

**n. 1619, D'INIZIATIVA DEL
CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA**

Nuove norme per l'elezione dei consigli regionali
delle regioni a statuto ordinario

Presentata il 14 novembre 1994

DISEGNO DI LEGGE n. 1657

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(BERLUSCONI)

E DAL MINISTRO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI

(SPERONI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(MARONI)

E CON IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA E GLI AFFARI REGIONALI

(URBANI)

Nuove norme per la elezione dei consigli regionali
delle regioni a statuto ordinario

Presentato il 18 novembre 1994

E

PROPOSTA DI LEGGE

n. 1986, D'INIZIATIVA DEL DEPUTATO

MALAN

Norme per l'elezione dei consigli regionali
nelle regioni a statuto ordinario

Presentata l'8 febbraio 1995

TESTO

DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 1969

ART. 1.

1. I consigli delle regioni a statuto ordinario sono eletti a suffragio universale con voto diretto, personale, eguale, libero e segreto.

2. Quattro quinti dei consiglieri assegnati a ciascuna regione sono eletti sulla base di liste provinciali concorrenti, secondo le disposizioni contenute nella legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni.

3. Un quinto dei consiglieri assegnati a ciascuna regione è eletto con sistema maggioritario, sulla base di liste regionali concorrenti, nei modi previsti dall'articolo 2. La dichiarazione di presentazione di ciascuna lista regionale è effettuata presso la cancelleria della Corte d'appello del capoluogo della regione nei termini di cui all'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni. La presentazione della lista regionale deve essere sottoscritta da un numero di elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della regione non inferiore allo 0,5 per mille e non superiore al 2 per mille del totale degli iscritti nelle liste elettorali stesse.

4. Ogni lista regionale comprende un numero di candidate e candidati non inferiore alla metà e non superiore al tre quarti dei candidati da eleggere ai sensi del comma 3.

TESTO

DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. *Identico.*

2. Al primo comma dell'articolo 3 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, le parole « cinque anni » sono sostituite con le seguenti: « quattro anni ».

3. *Identico.*

4. Un quinto dei consiglieri assegnati a ciascuna regione è eletto con sistema maggioritario, sulla base di liste regionali concorrenti, nei modi previsti dall'articolo 2. La dichiarazione di presentazione di ciascuna lista regionale è effettuata presso la cancelleria della Corte d'appello del capoluogo della regione nei termini di cui all'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni. **La presentazione della lista regionale deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con almeno un gruppo di liste provinciali presentate in non meno della metà delle province della regione, con arrotondamento all'unità superiore. Tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analogha dichiarazione resa dai delegati alla presentazione delle liste provinciali interessate.** La presentazione della lista regionale deve essere sottoscritta da un numero di elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della regione non inferiore allo 0,5 per mille e non superiore al 2 per mille del totale degli iscritti nelle liste elettorali stesse.

5. Ogni lista regionale comprende un numero di candidate e candidati non inferiore alla metà dei candidati da eleggere ai sensi del comma 3.

5. La presentazione delle liste provinciali dei candidati di cui all'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con una delle liste regionali di cui al comma 4; tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione della lista regionale predetta. Le liste provinciali e la lista regionale collegate sono contrassegnate dal medesimo simbolo.

6. Più liste provinciali possono collegarsi alla medesima lista regionale. In tal caso, la lista regionale può essere contrassegnata da un simbolo unico, ovvero dai simboli di tutte le liste ad essa collegate.

7. L'articolo 13 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, è sostituito dal seguente:

« ART. 13. — (*Voto di preferenza*). — 1. L'elettore può manifestare una sola preferenza ».

8. Alle liste regionali e ai relativi candidati si applicano le disposizioni degli articoli 9, 10 e 11 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, intendendosi sostituito l'ufficio centrale regionale all'ufficio centrale circoscrizionale.

ART. 2.

1. La votazione per l'elezione dei consigli regionali avviene su due schede. La prima reca, entro un apposito rettangolo, il simbolo di ciascuna lista provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata all'eventuale indicazione di preferenza, nonché dal simbolo o dai simboli della lista regionale collegata e dal nome e cognome del suo capolista. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere un voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il

6. In ogni lista regionale e provinciale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati.

7. *Identico.*

8. Più liste provinciali possono collegarsi alla medesima lista regionale. In tal caso, la lista regionale è contrassegnata da un simbolo unico, ovvero dai simboli di tutte le liste ad essa collegate.

9. *Identico.*

10. *Identico.*

ART. 2.

1. La votazione per l'elezione dei consigli regionali avviene su un'unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata all'eventuale indicazione di preferenza. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del capolista della lista regionale collegata, affiancato dal contrassegno o dai contrassegni della medesima lista regionale. Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del capolista della lista regionale e

nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa. La seconda scheda reca il simbolo di ciascuna lista regionale affiancato dal nome e cognome del suo capolista. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste regionali e per il suo capolista tracciando un segno sul simbolo della lista o sul nome del capolista.

2. Se nessuna lista regionale ottiene la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo nella seconda domenica successiva alla data delle elezioni. Sono ammesse al secondo turno le due liste regionali che hanno ottenuto nel primo turno il maggior numero di voti. Fermo il nome del capolista, è tuttavia consentito integrare la lista regionale ammessa al secondo turno, fino a un numero massimo di candidate e candidati pari a un quinto dei consiglieri assegnati alla regione.

3. Ciascuna delle due liste ammesse al secondo turno mantiene i collegamenti con le liste provinciali dichiarati ai sensi dell'articolo 1. I suoi delegati possono tuttavia, entro il settimo giorno precedente le votazioni del secondo turno, dichiarare il collegamento con altre liste provinciali, con il consenso dei delegati delle medesime.

4. La scheda per il secondo turno reca, entro un apposito rettangolo, il simbolo o i simboli di ciascuna lista regionale ammessa al ballottaggio, affiancati dal nome e cognome del suo capolista. Nel caso previsto dal comma 3, al simbolo o ai simboli della lista regionale può essere affiancato quello della lista provinciale ad essa collegata per il secondo turno.

ART. 3.

1. Al terzo comma, lettera *a*), dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, dopo le parole « determina la cifra elettorale di ciascuna lista », sono aggiunte le seguenti: « provinciale, nonché la cifra elettorale di ciascuna lista regionale ». Al medesimo comma, lettera *d*), sono aggiunte, in fine, le parole: « comunica altresì la cifra elettorale di ciascuna lista regionale ».

i relativi contrassegni sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima lista regionale, il nome e cognome del capolista e il relativo contrassegno o i relativi contrassegni sono posti al centro di tale secondo rettangolo. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere un voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste regionali e per il suo capolista tracciando un segno sul simbolo della lista o sul nome del capolista. Qualora l'elettore esprima il suo voto per una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche a favore della lista regionale collegata.

ART. 3.

1. *Identico.*

2. Il numero 1) dell'ottavo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, è sostituito dai seguenti:

« 1) determina innanzitutto la cifra elettorale regionale attribuita a ciascuna lista regionale, sommando le cifre elettorali ad essa attribuite ai sensi del terzo comma, lettera a);

1-bis) se una lista regionale ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, proclama eletti tutti i candidati compresi nella medesima lista;

1-ter) determina il numero dei seggi che restano ancora da attribuire ».

3. Dopo il dodicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, è inserito il seguente:

« Quando nessuna lista regionale abbia conseguito al primo turno la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, l'ufficio centrale regionale sospende le operazioni disciplinate dai precedenti commi, e le riprende una volta ricevuti gli estratti dei verbali di tutti gli uffici centrali circoscrizionali relativi ai risultati delle votazioni del secondo turno. Determinata la cifra elettorale regionale attribuita a ciascuna lista ammessa al secondo turno, proclama eletti tutti i candidati compresi nella lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti e procede poi alle operazioni di assegnazione dei seggi residui ai sensi dei commi precedenti ».

4. Ai fini delle surrogazioni previste dall'articolo 16 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, a ciascuna lista regionale deve essere allegata all'atto della presentazione una lista suppletiva di candidati, in numero pari alla metà dei componenti la medesima lista regionale. I seggi attribuiti alla lista regionale rimasti vacanti per qualsiasi causa sono attribuiti ai supplenti secondo l'ordine di lista.

5. All'articolo 1, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, il riferimento al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, si intende sostituito col riferimento alla legge 25 marzo 1993, n. 81.

2. Dopo il dodicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, sono aggiunti i seguenti:

« L'Ufficio centrale regionale procede al riparto della restante quota di seggi.

A tal fine effettua le seguenti operazioni:

1) determina in primo luogo la cifra elettorale regionale attribuita a ciascuna lista regionale, sommando le cifre elettorali ad essa attribuite ai sensi del terzo comma, lettera a); individua altresì il totale dei seggi assegnati ai sensi dei commi precedenti al gruppo di liste o ai gruppi di liste provinciali collegate a ciascuna lista regionale;

2) individua la lista regionale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale regionale;

3) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero precedente abbiano conseguito una percentuale di seggi pari o superiore al 50 per cento dei seggi assegnati al consiglio, proclama eletti i primi candidati compresi nella lista regionale fino alla concorrenza del 10 per cento dei seggi assegnati al consiglio; i restanti seggi da attribuire ai sensi del presente comma sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali non collegati alla lista regionale di cui al numero 2). A tal fine divide la somma delle cifre elettorali conseguite dai gruppi di liste provinciali in questione per il numero dei seggi da ripartire; nell'effettuare l'operazione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste per il quoziente così ottenuto: il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali. I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste sono attribuiti nelle singole circoscrizioni secondo la graduatoria di cui al comma dodicesimo per la parte non ancora utilizzata ai fini dell'assegnazione dei seggi;

4) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito una percentuale di seggi inferiore al 50 per cento dei seggi assegnati al consiglio, assegna tutta la quota dei seggi da attribuire ai sensi del presente comma alla lista regionale in questione;

5) proclama quindi eletti tutti i candidati compresi nella lista regionale. Quora alla lista spettino più posti di quanti siano i suoi candidati, i seggi residui sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali collegati alla lista regionale. I seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali e attribuiti nelle singole circoscrizioni secondo le modalità di cui al numero 3), secondo, terzo, quarto e quinto periodo;

6) verifica quindi se la cifra elettorale regionale conseguita dalla lista regionale di cui al numero 2) sia pari o superiore al 40 per cento del totale dei voti conseguiti da tutte le liste regionali;

7) nel caso in cui la verifica prevista al numero 6) dia esito negativo, verifica se il totale dei seggi conseguiti dalla lista regionale e dai gruppi di liste provinciali ad essa collegate sia pari o superiore al 55 per cento dei seggi assegnati al consiglio; qualora tale seconda verifica dia esito negativo, assegna alla lista regionale un'ulteriore quota di seggi tale da raggiungere la suddetta percentuale con arrotondamento all'unità superiore; tali seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste collegate ai sensi del numero 3), secondo, terzo, quarto e quinto periodo;

8) nel caso in cui la verifica prevista al numero 6) abbia dato esito positivo, effettua le operazioni di cui al numero 7) sostituendo alla percentuale del 55 per cento quella del 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio.

Nei casi di cui ai numeri 7) e 8) del comma precedente, i seggi assegnati al consiglio ai sensi dell'articolo 2 sono aumentati in misura pari all'ulteriore quota di seggi assegnati ai sensi dei predetti numeri. ».

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

ART. 4.

Identico.

PROPOSTE DI LEGGE

**N. 804, d'iniziativa
dei deputati Vito ed altri**

ART. 1.

1. I consigli regionali delle regioni a statuto ordinario con popolazione superiore ad un milione di abitanti sono eletti a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a candidati concorrenti in collegi uninominali.

2. In ogni regione sono costituiti tanti collegi quanti sono i consiglieri in essa eleggibili. Il seggio nelle singole circoscrizioni è attribuito al candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi. In caso di parità prevale il candidato più anziano di età.

3. Ogni elettore dispone di un solo voto.

4. I consiglieri regionali rappresentano l'intera regione senza vincolo di mandato.

ART. 2.

1. Il consiglio regionale è composto:

a) da 60 membri nelle regioni con popolazione superiore a 6 milioni di abitanti;

b) da 50 membri nelle regioni con popolazione superiore a 4 milioni di abitanti;

c) da 40 membri nelle regioni con popolazione superiore a 3 milioni di abitanti;

d) da 30 membri nelle regioni con popolazione superiore a 1 milione di abitanti.

2. La determinazione dei seggi del consiglio regionale è effettuata con decreto del Commissario del Governo in base ai risultati dell'ultimo censimento generale, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica.

ART. 3.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali nell'ambito di ciascuna regione, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) i collegi sono costituiti garantendo la coerenza del relativo bacino territoriale e di norma la sua omogeneità economico-sociale e le sue caratteristiche storico-culturali; essi hanno un territorio continuo salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono includere il territorio di comuni appartenenti a province diverse, né dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. In quest'ultimo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi formati nell'ambito del comune medesimo o della medesima città metropolitana istituita ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

b) la popolazione di ciascun collegio può discostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione non oltre il cinque per cento, in eccesso o in difetto. Tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione della circoscrizione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, per il numero dei collegi uninominali compresi nella circoscrizione.

2. Il Governo predispone lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 sulla base delle indicazioni formulate entro 30 giorni dal loro insediamento dalle Commissioni regionali per la verifica e la revisione dei collegi elettorali di cui al comma 3 nominate dai presidenti dei consigli regionali, composte ciascuna da cinque docenti universitari o altri esperti nelle materie attinenti ai compiti delle Commissioni e presiedute da un esperto designato dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica.

3. All'inizio di ogni legislatura regionale i presidenti dei rispettivi consigli regionali provvedono alla nomina della Commissione regionale per la verifica e la revisione dei collegi elettorali composta a norma del comma 2. Dopo ogni censimento generale e ogni qualvolta se ne avverta la necessità le Commissioni formulano le indicazioni per la revisione dei collegi secondo i criteri di cui al presente articolo e ne riferiscono ai presidenti dei consigli regionali affinché si provveda con legge regionale.

ART. 4.

1. Il tribunale nella cui giurisdizione si trova il capoluogo di provincia si costituisce in ufficio elettorale provinciale.

2. Gli uffici elettorali provinciali si costituiscono entro tre giorni dalla convocazione dei comizi elettorali e sono composti ciascuno da tre magistrati di cui uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente del tribunale e da un cancelliere del tribunale designato ad esercitare le funzioni di segretario d'ufficio.

3. Ai fini della decisione dei ricorsi contro la ricusazione dei candidati, nonché per la attribuzione dei seggi, presso la corte d'appello del capoluogo della regione è costituito, entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, l'Ufficio centrale regionale, composto di tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente della corte d'appello medesima.

4. Un cancelliere della corte d'appello è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'Ufficio di cui al comma 3.

ART. 5.

1. La presentazione delle candidature avviene mediante deposito presso la cancelleria del tribunale di cui al comma 1 dell'articolo 4 dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quello della votazione; a tale

scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria del tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20. Per i collegi il cui territorio racchiude più di una provincia il deposito avviene nell'ufficio elettorale della provincia in cui è ricompreso il capoluogo del collegio.

2. Le candidature devono essere sottoscritte ciascuna da almeno 250 e da non più di 500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni ricompresi nel collegio e, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tali collegi.

3. La firma degli elettori deve avvenire su apposito modulo indicante il nome, cognome, luogo e data di nascita, il contrassegno del candidato, nonché nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto.

4. Nessun elettore può sottoscrivere più di una candidatura. È consentito presentare la propria candidatura in un solo collegio.

5. Con ciascuna candidatura si devono presentare inoltre:

a) i certificati anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della candidatura, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune del collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, nelle sezioni elettorali di tali collegi;

b) la dichiarazione di accettazione di candidatura di ogni candidato. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, o da un notaio, o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma deve essere richiesta da un ufficio diplomatico o consolare. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'espli-

cita dichiarazione del candidato di non essere candidato in nessun altro collegio della stessa o di altre regioni, nonché di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

c) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica del candidato;

d) l'indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti;

e) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o gruppi politici. Non è ammessa inoltre la presentazione, da parte di chi non ha titolo, di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l'elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi.

ART. 6.

1. L'Ufficio elettorale provinciale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle candidature:

a) verifica se le stesse sono state presentate in termine e che siano state sottoscritte dal numero di elettori stabilito; dichiara non valide le candidature che non corrispondano a queste condizioni;

b) ricusa le candidature per le quali manca la prescritta accettazione, nonché quelle di candidati che non abbiano compiuto e che non compiano il 21° anno di età entro la data delle elezioni, o per i quali non sia stato presentato il certificato di iscrizione alle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;

c) ricusa le candidature di coloro che abbiano accettato la candidatura in più di un collegio, nonché quelle per le quali sia

stata accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

2. Le decisioni dell'Ufficio provinciale sono comunicate, nella stessa giornata, al candidato o ai suoi delegati.

3. Contro le decisioni dell'Ufficio elettorale provinciale il candidato o i suoi delegati possono, entro 24 ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale regionale. Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria dell'Ufficio elettorale provinciale.

4. L'Ufficio elettorale provinciale, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all'ufficio centrale regionale, il ricorso con le proprie deduzioni. L'Ufficio centrale decide nei due giorni successivi.

5. Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate nelle 24 ore ai ricorrenti ed agli Uffici elettorali provinciali.

ART. 7.

1. L'Ufficio elettorale provinciale, non appena scaduto il termine per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dall'Ufficio centrale regionale, compie le seguenti operazioni:

a) assegna un numero progressivo a ciascun candidato ammesso, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati dei candidati, appositamente convocati;

b) comunica ai delegati dei candidati le definitive determinazioni adottate;

c) procede, per mezzo della prefettura, alla stampa del manifesto con l'elenco dei candidati, secondo l'ordine risultante dal sorteggio, ed all'invio di esso ai comuni della circoscrizione, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione;

d) trasmette immediatamente alla prefettura l'ordine definitivo dei candidati del collegio, per la stampa delle schede.

2. Le schede sono fornite a cura del Ministero dell'interno.

ART. 8.

1. L'Ufficio elettorale provinciale, costituito a norma dell'articolo 7, entro 24 ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede per ogni collegio alle seguenti operazioni:

a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;

b) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risulta dai verbali;

c) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste ed i reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune ove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il presidente del tribunale, a richiesta del presidente dell'Ufficio elettorale provinciale, aggrega, ai fini delle operazioni del presente numero, all'Ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il sollecito espletamento delle operazioni.

2. Ultimato il riesame, il presidente dell'Ufficio elettorale provinciale fa chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che — suggellato e firmato dai componenti dell'Ufficio medesimo — è allegato all'esemplare del verbale di cui al comma 5.

3. Il presidente dell'Ufficio elettorale provinciale, in conformità con i risultati accertati, proclama eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero dei voti validi espressi nella circoscrizione. In caso di parità di voti proclama eletto il candidato più anziano di età.

4. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio elettorale provinciale invia attestato al consigliere proclamato e ne dà immediata notizia all'Ufficio centrale regionale nonché alla prefettura nel cui ambito si trova il collegio affinché, a mezzo dei sindaci, sia portata a conoscenza degli elettori.

5. Di tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale provinciale viene redatto processo verbale in duplice esemplare. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio elettorale provinciale alla segreteria dell'Ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta.

6. Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.

ART. 9.

1. Si procede ad una elezione suppletiva nei casi in cui:

a) un candidato sia deceduto dopo l'accettazione della candidatura e prima del giorno delle elezioni generali;

b) in caso di vacanza nel collegio a causa di decesso o della non accettazione dell'elezione da parte del candidato eletto o dimissioni dello stesso, oppure di annullamento dell'elezione.

2. I comizi suppletivi sono convocati non oltre il 60° giorno dalla data delle elezioni generali nei casi di cui alla lettera a) del comma 1 e dal giorno della dichiarazione di vacanza del collegio nei casi in cui alla lettera b) dello stesso comma.

ART. 10.

1. Per le regioni a statuto ordinario con popolazione superiore a un milione di abitanti non si applicano gli articoli 1, 2, 8, 9,

10, 11, 13, 15, 16 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, ed all'articolo 14 della stessa legge le parole: « Ufficio centrale circoscrizionale », ovunque ricorrano, si intendono sostituite dalle parole: « Ufficio elettorale provinciale ».

**N. 887, di iniziativa
dei deputati Ugolini ed altri**

ART. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 1 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, è sostituito dal seguente:

« I consigli regionali delle regioni a statuto normale sono eletti a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto. I seggi sono attribuiti almeno per i due terzi con sistema maggioritario uninominale. Ogni regione disciplina nel proprio statuto il sistema di elezione facendo riferimento ai principi generali di cui al presente comma ».

2. Il secondo ed il terzo comma del medesimo articolo 1 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, sono abrogati.

**N. 980, di iniziativa
dei deputati Crucianelli ed altri**

ART. 1.

1. Il consiglio regionale delle regioni a statuto ordinario è composto:

a) da ottanta membri, nelle regioni con popolazione superiore a sei milioni di abitanti;

b) da sessanta membri, nelle regioni con popolazione superiore a quattro milioni di abitanti;

c) da cinquanta membri, nelle regioni con popolazione superiore a tre milioni di abitanti;

d) da quaranta membri, nelle regioni con popolazione superiore a un milione di abitanti;

e) da trenta membri nelle restanti regioni.

2. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento generale riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica.

ART. 2.

1. I consigli regionali delle regioni a statuto ordinario sono eletti a suffragio universale con voto diretto, personale, eguale, libero e segreto.

2. Sono eleggibili soltanto gli elettori iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione.

3. Il 40 per cento dei consiglieri è eletto in altrettanti collegi uninominali. In ogni collegio è eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero dei voti validamente espressi. In caso di parità di voti è eletto il candidato più anziano di età.

4. Il 50 per cento dei consiglieri è eletto fra i candidati compresi in liste concorrenti in un unico collegio regionale.

5. Il restante 10 per cento dei seggi è attribuito secondo le modalità di cui all'articolo 5.

6. Nessuno può essere candidato in più di un collegio uninominale. Nessuno può essere candidato contemporaneamente in un collegio uninominale e in una lista concorrente nel collegio unico regionale.

7. Ciascun candidato nei collegi uninominali è collegato ad una delle liste concorrenti nel collegio unico regionale.

8. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, delibera la ripartizione del territorio in collegi.

ART. 3.

1. Ogni elettore dispone di due voti: un voto per il candidato nel collegio uninominale e un voto di lista nel collegio unico regionale.

ART. 4.

1. L'80 per cento dei seggi è ripartito fra le liste in proporzione ai voti di lista da ciascuna ottenuti nel collegio unico regionale.

2. Il numero dei seggi attribuito a ciascuna lista comprende anche i seggi attribuiti ai candidati collegati alla medesima lista eletti nei collegi uninominali. I candidati di ogni lista nel collegio unico regionale sono eletti secondo l'ordine di presentazione.

3. La cifra elettorale di ogni lista è rappresentata dalla somma dei voti ottenuti dalla medesima lista nel collegio unico regionale.

4. Si procede, secondo il metodo del comune divisore, a dividere ciascuna cifra elettorale per 1, 2, 3, 4, 5, in rapporto al numero dei consiglieri da eleggere. Fra i quozienti così ottenuti si scelgono i più elevati in numero pari a quello dei consiglieri da eleggere e si dispongono in ordine decrescente. Ad ogni lista spetta un numero di seggi pari a quello dei quozienti

ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale il seggio è attribuito per sorteggio.

5. Alla ripartizione dei seggi sulla base della cifra elettorale ottenuta dalle liste concorrenti nel collegio unico regionale partecipano solo le liste che abbiano riportato non meno del 3 per cento dei voti validamente espressi.

ART. 5.

1. Ai fini dell'attribuzione dei seggi di cui all'articolo 2, comma 5, i rappresentanti delle liste concorrenti nel collegio unico regionale, al momento della loro presentazione, dichiarano con quali altre liste le liste medesime siano da considerare apparentate. La dichiarazione di apparentamento deve essere reciproca.

2. Il 10 per cento dei seggi viene attribuito al gruppo di liste apparentate che, sommando i voti delle singole liste, ottiene la più alta cifra elettorale.

3. Alla ripartizione dei seggi tra le liste apparentate si procede proporzionalmente tra esse e secondo il metodo previsto dall'articolo 4, commi 3 e 4.

ART. 6.

1. Qualora i candidati eletti nei collegi uninominali collegati ad una lista superino

il numero dei seggi spettanti alla lista medesima in base alla ripartizione di cui all'articolo 4, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, il numero complessivo dei seggi è aumentato di tante unità quante sono quelle necessarie per assegnare a ciascuna lista un numero di seggi proporzionale alla rispettiva cifra elettorale, e si procede a una ripartizione dei seggi sulla base di tale numero complessivo.

2. Qualora ad una lista, in base alla ripartizione di cui all'articolo 4, spetti un numero di seggi superiore a quello dei candidati presentati nel collegio unico regionale e dei candidati collegati alla medesima lista eletti nei collegi uninominali, i seggi eccedenti sono attribuiti ai candidati non eletti collegati alla medesima lista nei collegi uninominali, che hanno ottenuto la più alta cifra individuale percentuale.

ART. 7.

1. Quando, per qualsiasi causa anche sopravvenuta, resti vacante un seggio attribuito in un collegio uninominale, si procede ad elezione suppletiva per l'attribuzione del seggio. Si applica l'articolo 2, comma 3.

2. Quando, per qualsiasi causa anche sopravvenuta, resti vacante un seggio attribuito nel collegio unico regionale, è proclamato eletto il primo dei candidati non eletti, appartenente alla medesima lista cui era stato assegnato il seggio rimasto vacante. Si applica l'articolo 4, comma 2.

**N. 1115, di iniziativa
dei deputati Bassanini ed altri**

ART. 1.

1. I consigli delle regioni a statuto ordinario sono eletti a suffragio universale con voto diretto, personale, eguale, libero e segreto.

2. Meta dei consiglieri assegnati alla regione è eletta con sistema uninominale maggioritario, secondo quanto previsto dagli articoli 3 e 4. L'altra metà è eletta parte in collegi uninominali, e parte per liste concorrenti in un'unica circoscrizione regionale, secondo quanto previsto dagli articoli 5 e seguenti.

3. Alle regioni con popolazione inferiore ai tre milioni di abitanti si applicano altresì le norme dell'articolo 10.

ART. 2.

1. Ai fini della elezione dei consigli regionali, il territorio di ogni regione è suddiviso in collegi uninominali. Il numero dei collegi uninominali è pari alla metà dei consiglieri assegnati a ciascuna regione.

2. Alla determinazione dei collegi uninominali, per i fini di cui alla presente legge, provvede ciascun consiglio regionale con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, su proposta della giunta regionale, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti nel comma 1 dell'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 276.

3. In sede di prima attuazione della presente legge, i consigli regionali provvedono alla determinazione dei collegi elettorali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Le giunte regionali sono tenute a presentare la proposta di suddivisione dei collegi uninominali nel termine di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. In sede di prima attuazione della presente legge, qualora un consiglio regionale non abbia provveduto alla determinazione dei collegi entro il termine di cui al comma 3, vi si provvede, entro i successivi trenta giorni, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, e previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

ART. 3.

1. In ciascun collegio uninominale è eletto consigliere regionale il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

2. Qualora nessuno dei candidati abbia conseguito la maggioranza prevista dal comma 1, sono ammessi ad un secondo turno di votazione, da svolgersi nella seconda domenica successiva, i due candidati che abbiano ottenuto più voti al primo turno. Nel secondo turno è eletto chi abbia conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità, è eletto il più anziano di età.

ART. 4.

1. La dichiarazione di presentazione dei singoli candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta da un numero di elettori iscritti alle liste elettorali delle sezioni di ciascun collegio non inferiore al 5 per mille e non superiore al 10 per mille del totale degli iscritti nelle stesse liste elettorali.

2. Con la dichiarazione di presentazione della candidatura di cui al comma 1, ogni candidato indica il contrassegno che accompagnerà il suo nome sulla scheda elettorale e dichiara di collegarsi ai candidati di altri collegi uninominali indicati con il medesimo contrassegno. A pena di nullità della candidatura, ciascun candidato in un collegio uninominale deve altresì dichia-

rare di collegarsi ad una delle liste concorrenti regionali di cui all'articolo 5. La dichiarazione di collegamento ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dagli altri candidati collegati e dai delegati della lista regionale predetta.

3. Più candidati nel medesimo collegio uninominale possono dichiarare di collegarsi con la medesima lista regionale.

4. Nessuno può essere candidato in più di un collegio uninominale. Un candidato in un collegio uninominale può essere candidato nella lista regionale collegata.

5. I candidati nei collegi uninominali tra loro collegati e connotati da un unico contrassegno, ai sensi del comma 2, formano, ai fini della presente legge, un « gruppo di candidati ».

ART. 5.

1. La dichiarazione di presentazione di una lista di candidati per la circoscrizione unica regionale deve essere sottoscritta da un numero di elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della regione non inferiore al 2 per mille e non superiore al 4 per mille del totale degli iscritti nelle liste elettorali della regione.

2. Possono presentare liste regionali i partiti o gruppi di cittadini che abbiano presentato con lo stesso contrassegno candidati in almeno i due terzi dei collegi uninominali. Se la lista regionale è collegata a più gruppi di candidati presentati per i collegi uninominali, la lista regionale è indicata con i contrassegni di tutti i gruppi di candidati ad essa collegati.

3. Le liste presentate per il collegio unico regionale sono formate di candidati e candidate in numero pari a un decimo dei consiglieri assegnati alla regione.

4. La dichiarazione di presentazione della lista per la circoscrizione elettorale regionale deve essere accompagnata da un documento recante il programma di governo della lista, e da una dichiarazione che indica nel capolista il candidato che i presentatori della lista propongono per la presidenza della regione.

ART. 6.

1. La scheda per l'elezione del consiglio regionale reca il nome ed il cognome di ciascun candidato nel collegio uninominale, il relativo contrassegno e il nome ed il cognome del capolista della lista regionale collegata. Quando più candidati sono collegati alla medesima lista regionale, essi sono ricompresi in un medesimo rettangolo, con i rispettivi contrassegni, a fianco del nome e del cognome del capolista della comune lista regionale.

2. Ciascun elettore esprime un unico voto per la lista regionale, per il suo capolista, candidato alla presidenza della regione e per uno dei candidati nel collegio uninominale ad essa collegati, tracciando un segno sul relativo contrassegno.

ART. 7.

1. Se una delle liste regionali ottiene al primo turno la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, alla medesima lista e ai gruppi di candidati ad essa collegati è attribuito il 60 per cento dei seggi. Se una delle liste regionali ottiene un numero di voti superiore al 60 per cento del totale dei voti validamente espressi, alla medesima lista e ai gruppi di candidati ad essa collegati sono attribuiti un numero di seggi proporzionale ai voti ottenuti.

2. Nei casi previsti dal comma 1 sono proclamati eletti tutti i candidati della lista regionale che ha ottenuto più della metà dei voti validamente espressi. I restanti seggi attribuiti alla maggioranza ai sensi del comma 1, sono ripartiti fra i gruppi di candidati collegati alla predetta lista regionale, in proporzione ai voti da ciascun gruppo ottenuti nel primo turno di votazione, secondo quanto previsto dall'articolo 13. Dal numero di seggi così attribuiti a ciascun gruppo di candidati è sottratto un numero pari a quello dei candidati appartenenti al medesimo gruppo già eletti nei collegi uninominali ai sensi del-

l'articolo 3. I restanti seggi sono attribuiti ai candidati del gruppo che abbiano ottenuto nei loro collegi la maggiore cifra individuale relativa, calcolata ai sensi dell'articolo 13.

3. Nei casi previsti dal comma 1 i seggi non attribuiti alla lista regionale vincente e ai gruppi di candidati ad essa collegati sono ripartiti fra tutti gli altri gruppi di candidati in proporzione ai voti ottenuti nel primo turno. Si applicano le disposizioni di cui agli ultimi due periodi del comma 2.

4. In deroga a quanto previsto nei precedenti commi, a nessun gruppo di candidati può essere attribuito un numero di seggi inferiore al numero dei candidati del gruppo risultati eletti nei collegi uninominali ai sensi dell'articolo 3. Se il numero dei candidati di un gruppo che risultano già eletti ai sensi dell'articolo 3 supera il numero dei seggi che dovrebbero essere attribuiti al gruppo stesso ai sensi dei commi 2 o 3 del presente articolo, al gruppo non vengono attribuiti altri seggi. In tal caso, il numero dei componenti il consiglio regionale, previsto dall'articolo 2 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, è aumentato di tante unità quanti sono i candidati eletti nei collegi uninominali in eccedenza rispetto ai seggi spettanti ai rispettivi gruppi ai sensi dei commi precedenti.

ART. 8.

1. Se nessuna lista regionale ottiene al primo turno la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo nella seconda domenica successiva, contestualmente al secondo turno di votazione di cui al comma 2 dell'articolo 3.

2. Sono ammesse al secondo turno le due liste regionali che hanno ottenuto nel primo turno il maggior numero di voti.

3. Ciascuna delle due liste regionali mantiene i collegamenti con i gruppi di candidati nei collegi uninominali dichiarati ai sensi dell'articolo 4.

4. I delegati delle liste ammesse al secondo turno hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori gruppi di candidati. Tale dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati, comprendente la dichiarazione di adesione al programma di governo e all'indicazione del candidato da proporre alla presidenza della regione di cui all'articolo 5, comma 4. È tuttavia consentita, con il consenso di tutti i gruppi collegati, la ridefinizione del programma di governo, e la rideterminazione della composizione della lista, ferma restando l'indicazione del capolista.

5. Nel secondo turno di votazione l'elettore dispone di due schede. La prima, relativa all'elezione del candidato nel collegio uninominale, comprende il nome e il cognome di ciascuno dei due candidati ammessi al secondo turno, accompagnato dal relativo contrassegno. La seconda comprende il nome e il cognome di ciascuno dei due capilista delle liste regionali in ballottaggio, accompagnati dai simboli di tutti i gruppi a ciascuna di esse collegati. Nei casi previsti dal comma 1 dell'articolo 3, e cioè nei collegi uninominali che hanno eletto il loro consigliere regionale al primo turno, gli elettori dispongono della sola seconda scheda.

ART. 9.

1. Alla lista che ha ottenuto al secondo turno il maggior numero di voti validi e ai gruppi di candidati ad essa collegati è attribuito il 60 per cento dei seggi. Tuttavia, se i gruppi collegati alla lista vincente hanno complessivamente ottenuto al primo turno un numero di voti superiore al 60 per cento del totale dei voti validamente espressi, alla lista vincente e ai gruppi ad essa collegati è attribuito un numero di seggi proporzionali ai voti da essi complessivamente ottenuti al primo turno.

2. Per la ripartizione dei seggi tra la lista vincente e i gruppi ad essa collegati si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo 7.

3. Per la ripartizione dei seggi attribuiti alle minoranze, si procede nei modi indicati dai commi 2 e 4 dell'articolo 7, dedotto un seggio che è comunque assegnato al capolista della lista regionale ammessa al secondo turno di votazione e risultata perdente.

ART. 10.

1. In deroga a quanto stabilito dagli articoli 1, 2, 5 e 13, nelle regioni con popolazione fino a 1 milione di abitanti, il territorio della regione è diviso in 13 collegi uninominali, e la lista regionale comprende 5 candidati; nelle regioni con popolazione compresa fra 1 e 3 milioni di abitanti, il territorio della regione è diviso in 19 collegi uninominali e la lista regionale comprende 5 candidati.

ART. 11.

1. Presso il tribunale nella cui giurisdizione si trovano uno o più collegi uninominali determinati ai sensi dell'articolo 2, sono costituiti, entro tre giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali regionali, tanti uffici elettorali circoscrizionali quanti sono i collegi medesimi. Se il territorio di un collegio rientra nella giurisdizione di due o più tribunali, l'ufficio si costituisce presso il tribunale che ha giurisdizione sulla porzione del territorio nella quale risiede il maggior numero di elettori. Ogni ufficio elettorale è composto da tre magistrati, di cui uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente del tribunale.

2. L'ufficio elettorale regionale è costituito ai sensi dell'articolo 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108.

3. Le candidature per i collegi uninominali sono presentate alle cancellerie dei tribunali competenti ai sensi del comma 1. Le liste di candidati per la circoscrizione

unica regionale sono presentate alla cancelleria della corte d'appello del capoluogo della regione.

4. Restano in vigore, in quanto applicabili, gli articoli 8, 9, 10, 11, 12 e 14 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, intendendosi sostituite le liste provinciali di candidati con i gruppi di candidati nei collegi uninominali di cui all'articolo 4 della presente legge e con le liste di candidati per la circoscrizione unica regionale di cui all'articolo 5 della medesima legge. Per queste ultime l'ufficio elettorale regionale assolve anche alle funzioni attribuite agli uffici circoscrizionali.

ART. 12.

1. Ai fini di cui alla presente legge restano in vigore i commi primo e secondo dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108. Compiute le operazioni da essi previste, l'ufficio elettorale circoscrizionale:

a) determina la cifra elettorale ottenuta nel collegio da ciascun candidato; essa è data dalla somma dei voti validi ottenuti dal candidato nelle singole sezioni della circoscrizione, compresi quelli assegnati dall'ufficio circoscrizionale in sede di revisione delle schede contestate;

b) comunica all'ufficio elettorale circoscrizionale competente, a mezzo di estratto di verbale, la cifra elettorale ottenuta da ciascun candidato;

c) proclama eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi nel collegio;

d) se nessun candidato ha ottenuto la maggioranza di cui alla lettera *c)*, individua i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi nel collegio, e ne dichiara l'ammissione al secondo turno.

2. Nel caso previsto dalla lettera *d)* del comma 1, l'ufficio elettorale circoscrizionale centrale, dopo il secondo turno di votazione, compie le operazioni di cui ai

commi primo e secondo dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, determina la cifra elettorale di ciascun candidato ammesso al secondo turno e proclama eletto il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità, proclama eletto il più anziano di età.

3. Nel caso previsto dall'articolo 8, l'ufficio elettorale circoscrizionale, dopo il secondo turno di votazione, compiute le operazioni previste dai commi primo e secondo dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, determina la cifra elettorale ottenuta da ciascuna delle due liste regionali ammesse al ballottaggio, e ne dà comunicazione all'ufficio elettorale regionale, mediante trasmissione del relativo verbale.

4. Di tutte le operazioni dell'ufficio elettorale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, processo verbale. Si applicano le disposizioni dei commi sesto e settimo dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108.

ART. 13.

1. L'ufficio centrale regionale, costituito ai sensi dell'articolo 11, comma 2, riceve i verbali degli uffici centrali circoscrizionali:

a) determina la cifra elettorale attribuita a ciascun gruppo di candidati ed a ciascuna lista regionale; tali cifre sono determinate, rispettivamente, dalla somma delle cifre elettorali attribuite, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera *b)*, a tutti i candidati appartenenti al medesimo gruppo, e dalla somma delle cifre elettorali attribuite a tutti i candidati collegati alla medesima lista regionale;

b) se una lista regionale ha ottenuto, al primo turno, una cifra elettorale superiore alla metà dei voti validamente espressi nell'intera regione, proclama eletti tutti i candidati inclusi nella medesima lista regionale e procede alla ripartizione ed assegnazione dei restanti seggi nei modi previsti dai commi successivi;

c) se nessuna lista regionale ha ottenuto una cifra elettorale superiore alla metà dei voti validamente espressi nella regione, indice la votazione di ballottaggio prevista dall'articolo 8 e determina le due liste regionali che, avendo ottenuto le maggiori cifre elettorali regionali, sono ammesse al ballottaggio;

d) nel caso previsto dalla lettera *c)*, provvede, dopo il secondo turno di votazione, a determinare, sulla base dei verbali ricevuti dagli uffici elettorali circoscrizionali, la lista regionale che ha ottenuto nel ballottaggio il maggior numero di voti, proclama eletti tutti i candidati inclusi nella medesima ai sensi dell'articolo 8, nonché il capolista della lista soccombente nel ballottaggio; indi procede alla ripartizione ed assegnazione dei restanti seggi nei modi previsti dai commi successivi.

2. Al gruppo od ai gruppi di candidati collegati alla lista regionale vincente, ai sensi degli articoli 7 o 8, sono attribuiti un numero di seggi pari alla metà del numero dei consiglieri assegnati alla regione, che si aggiungono ai seggi attribuiti alla lista regionale ai sensi del comma 1. Nelle regioni con popolazione fino a 3 milioni di abitanti, si applica quanto disposto dall'articolo 10. Se alla lista regionale è collegato un solo gruppo di candidati, sono proclamati eletti tutti i candidati appartenenti al gruppo stesso. Se alla lista regionale sono collegati più gruppi di candidati, l'ufficio elettorale regionale divide la cifra elettorale conseguita da ciascun gruppo di candidati successivamente per 1, 2, 3, 4 sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere. Quindi tra i quozienti così ottenuti sceglie i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascun gruppo di candidati sono assegnati tanti seggi quanti sono i quozienti ad esso appartenenti ricompresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nella cifra intera e decimale, il seggio è attribuito al gruppo di candidati che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale, e a parità di questa, è attribuito per sorteggio. Allo stesso modo

l'ufficio elettorale regionale procede alla ripartizione dei seggi restanti fra i gruppi di candidati collegati alle liste regionali soccombenti.

3. Dal numero di seggi spettanti a ciascun gruppo di candidati, determinato ai sensi del comma 2, l'ufficio elettorale regionale detrae un numero pari a quello dei candidati appartenenti al gruppo già proclamati eletti nei collegi uninominali ai sensi dell'articolo 3, ed assegna gli altri seggi ai candidati del gruppo che abbiano ottenuto nei collegi uninominali le maggiori cifre individuali relative: tali cifre si ottengono moltiplicando per cento il totale dei voti validi ottenuti da ciascun candidato e dividendo il prodotto per il numero totale dei voti validi espressi nel collegio.

4. Allorché i gruppi di candidati collegati alla lista regionale risultata vincente, ai sensi degli articoli 7 o 8, abbiano complessivamente ottenuto nel primo turno più del 60 per cento dei voti validamente espressi nella regione, l'ufficio elettorale regionale assegna a tali gruppi un numero di seggi proporzionali ai voti ottenuti, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da attribuire al gruppo od ai gruppi in questione contenga una cifra decimale superiore a quattro. Si tiene conto dei seggi già assegnati alla lista regionale, ai sensi del comma 1. Per la ripartizione dei restanti seggi fra i gruppi di candidati collegati alla lista regionale, l'ufficio procede poi nel modo stabilito ai commi 2 e 3.

5. Si applica la disposizione del comma dodicesimo dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108.

ART. 14.

1. Quando, per qualsiasi causa anche sopravvenuta, resti vacante un seggio attribuito ai sensi dell'articolo 3, il presidente del consiglio regionale ne dà immediata comunicazione al presidente del Consiglio dei ministri al fine della indizione delle elezioni suppletive nel collegio uninominale nel quale il consigliere era stato

eletto. Le elezioni si tengono entro tre mesi dalla data della vacanza.

2. Quando resti vacante, per qualsiasi causa anche sopravvenuta, un seggio attribuito ai sensi degli articoli 7 o 8, il seggio è attribuito al candidato appartenente al medesimo gruppo che abbia ottenuto, tra i non eletti, la maggiore cifra individuale relativa nei collegi uninominali. Allo stesso modo si procede nei casi di supplenza previsti dall'articolo 16-bis della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dall'articolo 3 della legge 12 gennaio 1994, n. 30.

3. Ciascuno degli eletti nella circoscrizione unica regionale è tenuto a dichiarare al presidente del consiglio regionale, entro quindici giorni dalla sua elezione, a quale tra i gruppi di candidati collegati alla propria lista regionale intende fare riferimento, per i fini di cui al comma 2.

ART. 15.

1. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di consigliere regionale sono disciplinate dalla legge 23 aprile 1981, n. 154.

2. Sono altresì ineleggibili alla carica di consigliere regionale gli editori di giornali quotidiani a diffusione nazionale ovvero editi nella regione ed i titolari di concessioni televisive nazionali o di emittenti nella regione, nonché gli amministratori delle società editrici o concessionarie predette, e delle società che anche indirettamente ne abbiano il controllo ai sensi dell'articolo 37 della legge 6 agosto 1990, n. 223, o che alle predette siano collegate ai sensi dell'articolo 2359, capoverso, del codice civile.

3. Sono inoltre ineleggibili i titolari di azioni o quote od altre partecipazioni nel capitale di una delle società di cui al comma 2, nonché i loro congiunti fino al terzo grado, quando la partecipazione superi il 10 per cento del capitale sociale. Anche in tal caso si applica il disposto dell'articolo 37 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

ART. 16.

1. Restano in vigore, in quanto applicabili, gli articoli 1, commi quinto e sesto, 2, 3, 4, 17, 19 e 20 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni. Nell'articolo 1, ultimo comma, della citata legge n. 108 del 1968, il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 16

maggio 1960, n. 570, si intende sostituito col riferimento alla legge 25 marzo 1993, n. 81.

ART. 17.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**N. 1191, di iniziativa
dei deputati Vietti ed altri**

ART. 1.

(Principi generali).

1. I consigli regionali delle regioni a statuto ordinario sono eletti a suffragio universale con voto diretto ed eguale, libero e segreto.

2. Il territorio di ciascuna regione è ripartito in collegi uninominali pari ai tre quarti dei seggi assegnati alla regione con arrotondamento all'unità superiore. Nelle regioni con popolazione inferiore ad un milione di abitanti, la predetta percentuale è fissata nel 65 per cento dei seggi assegnati alla regione. Per l'attribuzione dei seggi non assegnati nei collegi uninominali è costituita un'unica circoscrizione regionale.

3. I seggi nei collegi uninominali sono attribuiti con sistema maggioritario ad unico turno elettorale. I seggi restanti sono attribuiti proporzionalmente nelle circoscrizioni regionali tra i gruppi di candidati concorrenti nei collegi uninominali, ad eccezione dei seggi assegnati ai sensi del comma 4 dell'articolo 4.

4. Al fine di concorrere all'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale nella circoscrizione regionale, la candidatura nel collegio uninominale deve essere accompagnata da una dichiarazione di collegamento con un gruppo di candidati concorrenti nei collegi uninominali della regione. Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidati non inferiore alla metà più uno dei consiglieri della regione.

5. I consiglieri regionali rappresentano l'intera regione senza vincolo di mandato.

6. I consigli regionali si rinnovano ogni quattro anni.

ART. 2.

(Determinazione dei collegi uninominali).

1. Le regioni, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della pre-

sente legge e sulla base dei dati dell'ultimo censimento della popolazione, provvedono, ai sensi dell'articolo 117, ultimo comma, della Costituzione, alla determinazione dei collegi elettorali uninominali.

2. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1 i collegi sono determinati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

ART. 3.

(Elezioni nei collegi uninominali).

1. Il presidente dell'ufficio elettorale regionale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto per ciascun collegio uninominale il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

ART. 4.

(Attribuzione dei seggi residui).

1. Per l'assegnazione dei seggi non assegnati nei collegi uninominali, l'ufficio elettorale regionale procede, con l'assistenza del cancelliere e alla presenza dei rappresentanti dei gruppi di candidati, alla determinazione della cifra elettorale di ciascun gruppo di candidati e alla cifra individuale dei singoli candidati di ciascun gruppo non eletti ai sensi dell'articolo 3.

2. La cifra elettorale dei gruppi di candidati è data dalla somma dei voti ottenuti dai candidati presenti nei collegi uninominali con il medesimo contrassegno. La cifra individuale dei singoli candidati viene determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato non risultato eletto ai sensi dell'articolo 3, e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio.

3. Per l'assegnazione dei seggi, l'ufficio elettorale regionale divide la cifra elettorale di ciascun gruppo, salvo quanto previsto dal comma 4, successivamente per uno, due, tre, quattro... sino alla concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere, scegliendo quindi fra i quozienti così ottenuti i più alti in numero uguale ai consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi sono assegnati ai gruppi in corrispondenza dei quozienti compresi in questa graduatoria. A parità di quoziente il seggio è attribuito al gruppo che ha ottenuto la minore cifra elettorale. Se a un gruppo spettano più seggi di quanti sono i candidati, i seggi esuberanti sono attribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente.

4. Al gruppo di candidati che nei collegi uninominali ha ottenuto la maggioranza dei seggi e, in caso di parità tra più gruppi, la maggiore cifra elettorale, viene assegnato un ulteriore numero di seggi, purché abbia conseguito nei medesimi collegi uninominali più del 30 per cento e meno del 60 per cento dei seggi del consiglio regionale. Tale ulteriore numero di seggi è assegnato entro il limite massimo dei seggi non attribuiti ai sensi dell'articolo 3, in modo da consentire il raggiungimento di non oltre il 60 per cento dei consiglieri assegnati alla regione. Il gruppo che nei collegi uninominali ha ottenuto più del 60 per cento dei seggi del consiglio o a cui viene assegnata una quota di seggi ai sensi del presente comma, non partecipa all'assegnazione dei seggi in ragione proporzionale, purché la somma delle cifre elettorali di tutti gli altri gruppi sia superiore al 15 per cento del totale dei voti validi.

5. L'ufficio elettorale regionale proclama quindi eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni gruppo, i candidati del gruppo medesimo che abbiano ottenuto la più alta cifra individuale, esclusi i candidati eletti ai sensi dell'articolo 3.

ART. 5.

*(Elezione suppletiva.
Proclamazione in surroga).*

1. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di consigliere regionale di uno dei collegi in cui la proclamazione abbia avuto luogo con sistema maggioritario, il presidente della giunta ne dà immediata comunicazione al Commissario del Governo perché si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato, con le modalità di cui all'articolo 3.

2. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla giunta delle elezioni.

3. Il consigliere eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza naturale o con l'anticipato scioglimento del consiglio regionale.

4. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di consigliere attribuito con metodo proporzionale nelle circoscrizioni regionali oppure il seggio di consigliere attribuito ai sensi del comma 4 dell'articolo 4, l'ufficio elettorale regionale proclama eletto il candidato del medesimo gruppo con la più alta cifra individuale.

ART. 6.

*(Delega al Governo per l'emanazione
di un testo unico).*

1. Per quanto non previsto nella presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nella legge 17 febbraio 1968, n. 108 e nel decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533.

2. Il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario, adottato ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di adeguare le norme delle leggi citate nel comma 1, rendendole compatibili con la presente legge e con i principi in essa stabiliti.

**N. 1504, di iniziativa
dei deputati Dosi ed altri**

ART. 1.

(Principi generali).

1. I consigli regionali delle regioni a statuto ordinario sono eletti a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, favorendo l'equilibrio della rappresentanza tra uomini e donne.

2. Il territorio di ciascuna regione è ripartito in collegi uninominali pari al 75 per cento dei seggi assegnati alla regione, detratto il seggio per il candidato a presidente della regione di cui all'articolo 3, con arrotondamento per difetto. Per l'attribuzione degli ulteriori seggi spettanti, ciascuna regione è costituita in un'unica circoscrizione elettorale.

3. I seggi nei collegi uninominali sono attribuiti con sistema maggioritario. Gli ulteriori seggi sono attribuiti proporzionalmente nelle circoscrizioni regionali tra i gruppi di candidati concorrenti nei collegi uninominali.

4. I consiglieri regionali rappresentano l'intera regione senza vincolo di mandato.

5. I consigli regionali si rinnovano ogni cinque anni.

ART. 2.

(Presentazione delle candidature).

1. La presentazione delle candidature per i singoli collegi è fatta per gruppi ai quali i candidati aderiscono con l'accettazione della candidatura. Ciascun gruppo di candidati deve comprendere un numero di candidature non inferiore a sei e non superiore al numero dei collegi della regione. La presentazione può avvenire anche per singoli candidati che non partecipano al riparto dei seggi in ragione proporzionale.

2. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio uninominale.

3. Per ogni candidato deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, il collegio per il quale viene presentato e con quale dei contrassegni si intenda contraddistinguerlo.

4. Le candidate, all'atto dell'accettazione della candidatura, possono scegliere se indicare solo il proprio cognome oppure anche quello del coniuge.

5. La dichiarazione di presentazione del gruppo dei candidati deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti. La dichiarazione di presentazione delle candidature individuali può contenere l'indicazione di un delegato.

6. La dichiarazione di presentazione dei gruppi di candidati deve essere sottoscritta:

a) da almeno 800 e da non più di 1.200 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni fino ad 1.000.000 di abitanti;

b) da almeno 1.400 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 1.000.000 di abitanti e fino a 3.000.000 di abitanti;

c) da almeno 2.300 e da non più di 3.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 3.000.000 di abitanti e fino a 4.000.000 di abitanti;

d) da almeno 4.000 e da non più di 6.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 4.000.000 di abitanti.

7. In caso di scoglimento dei consigli regionali che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni di cui al comma 6 è ridotto alla metà. Per le candidature individuali la dichiarazione di presentazione deve essere sottoscritta da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio.

8. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candi-

dato non ha accettato candidature in altri collegi.

ART. 3.

(Indicazione del candidato a presidente della regione).

1. Ogni gruppo di candidati indica un candidato a presidente della regione il cui nome figura sulla scheda elettorale al di sopra del nome del candidato per il collegio uninominale. È proclamato eletto consigliere regionale il candidato a presidente della regione il cui gruppo ha conseguito la maggioranza dei seggi

ART. 4.

(Numero dei consiglieri regionali - Ripartizione tra le circoscrizioni).

1. Il consiglio regionale è composto:

a) da 81 membri nelle regioni con popolazione superiore a 6 milioni di abitanti;

b) da 61 membri nelle regioni con popolazione superiore a 4 milioni di abitanti;

c) da 51 membri nelle regioni con popolazione superiore a 3 milioni di abitanti;

d) da 41 membri nelle regioni con popolazione superiore a 1 milione di abitanti;

e) da 31 membri nelle altre regioni.

2. La determinazione dei seggi del consiglio regionale è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi dopo ogni censimento generale della popolazione, sulla base dei relativi risultati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 5.

(Determinazione dei collegi uninominali).

1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente

legge con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentito il parere del Consiglio di Stato, è emanato un regolamento per la determinazione dei collegi uninominali nell'ambito di ciascuna regione.

2. I collegi uninominali sono determinati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) deve essere garantita la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, avuto riguardo alle caratteristiche economico-sociali e storico-culturali del territorio;

b) i collegi devono essere costituiti da un territorio continuo, salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari;

c) i collegi non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi; in tal caso, ove possibile, il territorio del comune deve essere suddiviso in collegi formati nell'ambito del medesimo comune o della medesima area metropolitana istituita ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

d) nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, l'ampiezza e la delimitazione dei collegi devono favorirne l'accesso alla rappresentanza, anche in deroga ai principi e criteri indicati dal presente comma; a tal fine, le minoranze predette devono essere incluse nel minor numero di collegi;

e) la popolazione di ciascun collegio può discostarsi dalla media della popolazione dei collegi della regione di non oltre il 10 per cento, per eccesso o per difetto; tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione della regione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, per il numero di collegi stabilito;

f) compatibilmente con il rispetto dei criteri di cui alle lettere precedenti, i col-

leggi non possono includere il territorio di comuni appartenenti a province diverse e devono essere formati tenendo conto della delimitazione dei collegi di cui alla legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, per l'elezione dei consigli provinciali.

ART. 6.

(Elezioni nei collegi uninominali).

1. Ogni elettore dispone di:

a) un voto di prima scelta, per esprimere una preferenza primaria nei confronti di un candidato del collegio uninominale;

b) un voto di seconda scelta, per esprimere una preferenza secondaria nei confronti di un candidato del collegio uninominale diverso rispetto a quello indicato con la preferenza primaria.

2. Qualora si proceda ad un secondo turno elettorale, ai sensi del comma 5, ogni elettore dispone, per il secondo turno, di un unico voto.

3. Il presidente dell'ufficio elettorale regionale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto per ciascun collegio il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta delle preferenze primarie contenute nei voti validi espressi.

4. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 3, è proclamato eletto il candidato che, sommando le preferenze primarie e secondarie contenute nei voti validi espressi, abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi espressi, pari alla somma dei voti di prima e di seconda scelta. In caso di parità è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

5. Qualora nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi espressi, ai sensi del comma 4, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella in cui si è svolto il primo turno elettorale. Sono ammessi al secondo turno i candidati che hanno ottenuto al primo

turno, con la somma delle preferenze primarie e secondarie, almeno il 12 per cento dei voti validi espressi, pari alla somma dei voti di prima e di seconda scelta. Qualora il numero dei candidati che hanno ottenuto al primo turno almeno il 12 per cento dei voti validi è inferiore a due, sono ammessi al secondo turno i due candidati che hanno ottenuto, al primo turno, il maggior numero di voti validi, pari alla somma dei voti di prima e di seconda scelta.

6. Dopo il secondo turno è proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

ART. 7.

(Attribuzione dei seggi residui).

1. Per l'assegnazione dei seggi spettanti a ciascuna regione non assegnati nei collegi uninominali, l'ufficio elettorale regionale procede, con l'assistenza del cancelliere e alla presenza dei rappresentanti dei gruppi di candidati, alla determinazione della cifra elettorale di ciascun gruppo di candidati e della cifra individuale dei singoli candidati di ciascun gruppo non risultati eletti ai sensi dell'articolo 6.

2. La cifra elettorale dei gruppi di candidati è data dalla somma dei voti di prima scelta ottenuti, al primo turno, dai candidati presenti nei collegi uninominali della regione con il medesimo contrassegno, detratto, per ciascun collegio in cui è stato eletto un candidato con tale contrassegno, un numero di voti pari a quello conseguito dal candidato medesimo con i voti di prima scelta. Qualora la proclamazione del candidato eletto abbia avuto luogo dopo il secondo turno viene detratto un numero di voti pari a quello conseguito, al primo turno, con i voti di prima scelta, dal candidato risultato eletto dopo il secondo turno. La cifra individuale dei singoli candidati viene determinata moltiplicando per cento il numero dei voti di prima scelta ottenuti da ciascun candidato, non risultato eletto ai sensi dell'articolo 6, e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio.

3. Per l'assegnazione dei seggi, l'ufficio elettorale regionale divide la cifra elettorale di ciascun gruppo successivamente per uno, due, tre, quattro..., sino alla concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere, scegliendo quindi fra i quozienti così ottenuti i più alti in numero eguale ai consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi sono assegnati ai gruppi in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria. A parità di quoziente il seggio è attribuito al gruppo che ha ottenuto la minore cifra elettorale. Se a un gruppo spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi esuberanti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente.

4. Qualora nessun gruppo di candidati abbia ottenuto, ai sensi dell'articolo 6 e del comma 3 del presente articolo, la maggioranza assoluta dei seggi, al gruppo che ha conseguito la maggioranza relativa dei seggi attribuiti nei collegi uninominali ed almeno un terzo dei seggi stessi, viene assegnato nella ripartizione dei seggi da attribuire proporzionalmente, ai sensi del comma 3, un numero di seggi necessario per il conseguimento della maggioranza assoluta dei seggi nel consiglio regionale.

5. L'ufficio elettorale regionale proclama quindi eletti i candidati, in applicazione del comma 4, secondo la più alta cifra individuale. Proclama poi eletti gli altri candidati in applicazione del comma 3, secondo la più alta cifra individuale.

ART. 8.

(Elezioni suppletive-Proclamazioni in surroga).

1. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di consigliere regionale in uno dei collegi in cui la proclamazione abbia avuto luogo con sistema maggioritario, il presidente della regione ne dà immediata comunicazione al Commissario del Governo perchè si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato, con le modalità di cui all'articolo 6.

2. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data della va-

canza dichiarata dal presidente della regione.

3. Il consigliere eletto con elezione suppletiva cessa dalla carica con la scadenza del mandato o per l'anticipato scioglimento del consiglio regionale.

4. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di consigliere attribuito con calcolo proporzionale nelle circoscrizioni regionali oppure il seggio di consigliere attribuito ai sensi dell'articolo 3, l'ufficio elettorale regionale proclama eletto il candidato del medesimo gruppo con la più alta cifra individuale.

ART. 9.

(Durata delle operazioni di voto).

1. Le elezioni per i consigli regionali si svolgono in un solo giorno.

ART. 10.

(Regolamento di attuazione).

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il parere del Consiglio di Stato, è emanato il regolamento di attuazione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400.

ART. 11.

(Disposizione transitoria).

1. La prima determinazione dei seggi del consiglio regionale, ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, è effettuata entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 12.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**N. 1528, di iniziativa
dei deputati Masi ed altri****ART. 1.***(Sistema di elezione).*

1. I consigli delle regioni a statuto ordinario sono eletti a suffragio universale con voto diretto, personale, eguale, libero e segreto.

2. Il sessanta per cento dei consiglieri assegnati alla regione è eletto con il sistema uninominale maggioritario a doppio turno, il restante quaranta per cento in liste concorrenti in un'unica circoscrizione regionale.

3. Il venti per cento di seggi è assegnato in soprannumero come premio di governo alle condizioni e nei limiti di cui alla presente legge.

4. Il secondo turno e le votazioni per la quota proporzionale si svolgono la seconda domenica successiva a quella in cui si è svolto il primo turno. L'elettore dispone di due voti, uno per il candidato e l'altro per la lista, su di un'unica scheda dalla quale risultino gli eventuali collegamenti di cui agli articoli 4, 6 e 7.

ART. 2.*(Collegi uninominali).*

1. Ai fini della presente legge il territorio regionale è suddiviso in collegi uninominali, pari al sessanta per cento dei consiglieri da eleggere.

2. Alla determinazione dei collegi uninominali provvede ciascun consiglio regionale con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dal comma 1 dell'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 276.

3. In sede di prima applicazione della presente legge i consigli regionali provvedono alla determinazione dei collegi elettorali entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta di ciascuna giunta regionale da formularsi entro trenta giorni da tale data.

4. In sede di prima applicazione della presente legge, nel caso in cui la regione non abbia provveduto nei termini di cui al comma 3, vi si provvede, entro i successivi trenta giorni, con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali.

ART. 3.*(Uffici elettorali).*

1. Presso il tribunale nella cui giurisdizione si trovano uno o più dei collegi uninominali di cui all'articolo 2 si costituiscono tanti uffici elettorali circoscrizionali quanti sono i collegi medesimi.

2. Se in un collegio si trovano le sedi di due o più tribunali, l'ufficio si costituisce nella sede avente maggiore popolazione.

3. Ogni ufficio elettorale circoscrizionale esercita le sue funzioni con l'intervento di tre magistrati, di cui uno presiede, nominati dal presidente del tribunale entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

4. L'ufficio elettorale regionale è costituito ai sensi dell'articolo 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108.

ART. 4.*(Presentazione delle candidature nei collegi uninominali).*

1. La dichiarazione di presentazione dei singoli candidati nei collegi uninominali deve indicare il nome ed un contrassegno di riconoscimento e deve essere sottoscritta da almeno duecento persone.

2. La presentazione può avvenire, facoltativamente, attraverso l'indizione di elezioni primarie tramite le quali i cittadini convocati, scelgono il candidato per le elezioni al primo turno. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle riforme istituzionali emana il regolamento per l'indizione delle primarie e il regolamento elettorale e per la proclamazione dei risultati.

3. Nella dichiarazione di accettazione il candidato può indicare a quale lista proporzionale intenda collegarsi ed a quale candidato intenda esprimere il proprio sostegno ai fini dell'elezione consiliare alla Presidenza della regione.

4. Entro cinque giorni dal secondo turno i candidati ammessi al ballottaggio ai sensi dell'articolo 5 possono altresì indicare il proprio collegamento con una delle liste o gruppi di liste di cui all'articolo 6, modificando eventualmente la propria dichiarazione resa ai termini del comma 3 del presente articolo.

ART. 5.

(Elezione nei collegi uninominali).

1. In ciascun collegio uninominale è eletto consigliere regionale il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

2. Qualora nessuno dei candidati abbia conseguito la maggioranza prevista dal comma 1, si procede ad un nuovo turno di votazione, nella seconda domenica successiva, cui sono ammessi, salvo rinuncia, i due candidati che, nel collegio, abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Nel secondo turno è eletto chi abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. In caso di parità è eletto il più anziano di età.

3. La rinuncia non ha effetto se non è comunicata dal candidato al presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale almeno sei giorni prima del secondo turno.

4. Alla proclamazione procede il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale.

ART. 6.

(Presentazione delle liste per il riparto proporzionale).

1. Entro il sesto giorno antecedente lo svolgimento del secondo turno, sono pre-

sentate le liste di candidati per la quota proporzionale, insieme al programma di governo. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati tra il quarantuno ed il cinquantacinque per cento del totale dei seggi del consiglio regionale.

2. Qualora la lista sia stata presentata prima del primo turno, essa può essere modificata entro il termine di cui al comma 1.

3. Per la dichiarazione di presentazione delle liste si applicano, in quanto compatibili, le norme dell'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108.

4. Non si procede alla sottoscrizione di cui al comma 2, qualora la presentazione sia sottoscritta da almeno due terzi dei candidati al primo turno nei collegi uninominali. Nessun candidato può sottoscrivere più di una presentazione di lista.

5. La sottoscrizione di cui al comma 4 equivale alla dichiarazione di collegamento di cui all'articolo 4.

ART. 7.

(Collegamento ai fini dell'assegnazione del premio di Governo).

1. Entro cinque giorni dal secondo turno, il legale rappresentante di ciascun gruppo che abbia presentato una lista per il riparto proporzionale può dichiarare il collegamento con altre liste.

2. Il legale rappresentante di cui al comma 1 può altresì dichiarare di sottoscrivere un programma comune, contestualmente depositato, e dichiarare quale sia il candidato al Consiglio, alla cui elezione alla presidenza della regione sia condizionata la proclamazione degli eletti della quota in soprannumero di cui all'articolo 8. Tali dichiarazioni sono inviate al presidente dell'ufficio elettorale regionale.

3. Le dichiarazioni di cui al comma 2 possono essere rese e sottoscritte anche dai candidati al secondo turno nei collegi uni-

nominali, ciascuno dei quali le presenta al presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale della circoscrizione nella quale è candidato.

ART. 8.

(Assegnazione dei seggi della quota proporzionale).

1. Ai fini dell'assegnazione proporzionale dei seggi tra le liste, l'ufficio elettorale regionale, ricevuti i verbali degli altri uffici elettorali determina la cifra elettorale regionale di ciascuna lista sommando i voti da essa riportati in tutta la regione.

2. Successivamente procede, con il metodo del comune divisore, a dividere ciascuna cifra elettorale per 1, 2, 3, 4, 5,....., fino al numero dei consiglieri da eleggere. Fra i quozienti così ottenuti sceglie i più elevati in numero pari a quello dei consiglieri da eleggere e li dispone in ordine decrescente. Ad ogni lista spetta un numero di seggi pari a quello dei quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale, per sorteggio.

3. All'interno di ciascuna lista il seggio è attribuito secondo l'ordine di presentazione.

ART. 9.

(Assegnazione condizionata del premio di governo).

1. Qualora uno o più gruppi di candidati eletti, collegati ai sensi degli articoli 4 e 6, e che abbiano sottoscritto la dichiarazione di cui all'articolo 7, abbia complessivamente ottenuto almeno il quarantuno per cento dei seggi e non più del cinquantacinque, ad esso è assegnato il premio di governo di cui all'articolo 1, fino al raggiungimento di un massimo complessivo pari al cinquantacinque per cento del totale dei seggi ordinari ed in soprannumero.

2. Per l'assegnazione dei seggi in soprannumero, costituenti il premio di governo, di cui al comma 1, si applica il procedimento di cui dell'articolo 8, con riferimento all'unica o alle varie liste che vi abbiano diritto ai sensi del presente articolo.

3. L'assegnazione dei seggi in soprannumero e la proclamazione dei candidati a tale titolo eletti, è condizionata risolutivamente alla circostanza che non risulti eletto presidente della regione, ai sensi dell'articolo 122, ultima comma della Costituzione, la persona indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 6.

4. Nel caso in cui la condizione risolutiva si verifichi, il consiglio rimane composto dei soli seggi ordinari.

**N. 1559, di iniziativa
dei deputati Fini ed altri****ART. 1.***(Principi generali).*

1. I consigli delle regioni a statuto ordinario sono eletti a suffragio universale con voto diretto, personale, eguale, libero e segreto, espresso in un unico turno elettorale.

ART. 2.*(Determinazione dei seggi uninominali e proporzionali).*

1. Il territorio regionale è diviso in collegi elettorali.

2. In ogni regione il settantacinque per cento del totale dei seggi è attribuito nell'ambito di collegi uninominali ai candidati che hanno riportato il maggior numero di voti validi.

3. Il restante venticinque per cento dei seggi è attribuito con il sistema proporzionale mediante recupero su base regionale, secondo le modalità di cui agli articoli 8 e 23.

ART. 3.*(Numero dei consiglieri regionali).*

1. Il consiglio regionale è composto:

a) da 80 membri, nelle regioni con popolazione superiore a sei milioni di abitanti;

b) da 60 membri, nelle regioni con popolazione superiore a quattro milioni di abitanti;

c) da 50 membri, nelle regioni con popolazione superiore a tre milioni di abitanti;

d) da 40 membri, nelle regioni con popolazione superiore a un milione di abitanti;

e) da 30 membri nelle altre regioni.

2. La determinazione dei seggi spettanti a ciascun consiglio regionale è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi dopo ogni censimento generale della popolazione, sulla base dei risultati pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 4.*(Determinazione dei collegi uninominali).*

1. Il Governo, sentito il parere non vincolante di ciascuna regione, provvede entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, alla delimitazione dei collegi uninominali nell'ambito di ciascuna regione, secondo i criteri di cui all'articolo 5.

ART. 5.*(Criteri per la determinazione dei collegi uninominali).*

1. I collegi uninominali devono essere costituiti secondo i seguenti criteri:

a) individuando bacini territoriali coerenti;

b) rispettando il più possibile l'omogeneità economico-sociale di ciascun bacino e le relative peculiarità storico-culturali;

c) conservando sempre al bacino la sua continuità territoriale, salvo porzioni insulari da comprendere;

d) evitando di dividere in due o più collegi il territorio di uno stesso comune, salvo il caso di comuni che per dimensioni demografiche lo rendano necessario;

e) comprendendo in ciascun collegio un numero di abitanti pari al risultato della divisione del totale della popolazione della regione, quale risulta dall'ultimo cen-

simento generale, per il numero dei collegi assegnati, sulla base dei quozienti interi e con uno scostamento massimo, in più o in meno, del venti per cento per ciascun collegio.

ART. 6.

(Schede per la votazione).

1. Per la elezione del consiglio regionale sono predisposte due schede, una per la votazione per l'attribuzione dei seggi con il sistema uninominale ed una per quella con il sistema proporzionale.

2. La scheda per l'elezione con il sistema uninominale reca il cognome e il nome del candidato al consiglio regionale, affiancato dal simbolo o dai simboli dei gruppi che lo sostengono.

3. La scheda per l'elezione con il sistema proporzionale reca il cognome e il nome di un candidato indicato da ciascun gruppo quale presidente della regione affiancato rispettivamente dal simbolo dei gruppi che lo sostengono.

4. Più gruppi partecipanti alla votazione con il sistema proporzionale possono designare uno stesso candidato, affiancato ai propri simboli.

ART. 7.

(Votazione per il sistema uninominale).

1. Per la elezione del candidato nel collegio uninominale ciascun elettore dispone di un solo voto con cui esprime la scelta del candidato. Il voto è espresso tracciando un segno di matita copiativa sul nome, ed è valido anche se è apposto sul simbolo o sui simboli affiancati purché sia chiaramente manifesta la volontà dell'elettore.

ART. 8.

(Votazione per il sistema proporzionale).

1. Per la votazione con il sistema proporzionale ogni elettore dispone di un solo voto che esprime tracciando un segno di

matita copiativa sul contrassegno del gruppo o partito, oppure sul rettangolo che lo contiene o sul nominativo del candidato indicato quale presidente della regione. Il voto è valido anche se espresso in più di uno dei modi predetti.

2. Ogni gruppo o partito presenta il nominativo di un solo candidato.

3. Quando al gruppo o partito sono attribuiti più seggi, quelli successivi al primo sono assegnati ai candidati non eletti che nei collegi uninominali della regione hanno ottenuto la più alta percentuale di voti ed hanno dichiarato di essere collegati al simbolo di quel gruppo o partito.

ART. 9.

(Eleggibilità).

1. Sono eleggibili a consigliere regionale tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali che il giorno della consultazione hanno compiuto la maggiore età. Per le cause di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di consigliere regionale si applicano le norme della legge 23 aprile 1981, n. 154.

ART. 10.

(Nullità della candidatura).

1. A pena di nullità ciascun candidato non può accettare la candidatura in più di un collegio uninominale. La candidatura in un collegio uninominale è compatibile con quella nella circoscrizione elettorale per la quota proporzionale.

2. Il collegamento è valido quando i candidati collegati rilasciano una reciproca e corrispondente dichiarazione.

ART. 11.

(Dichiarazione di presentazione per i collegi uninominali).

1. La dichiarazione di presentazione dei singoli candidati nei collegi uninominali

deve essere sottoscritta da un numero di elettori non inferiore al 5 per mille del totale degli iscritti nelle liste elettorali di ciascun collegio.

2. Con la dichiarazione di presentazione della candidatura di cui al comma 1, ciascun candidato indica il contrassegno che accompagna il proprio nome sulla scheda elettorale e dichiara di collegarsi ai candidati di altri collegi uninominali che si presentano con il medesimo contrassegno. A pena di nullità della candidatura, ciascun candidato in un collegio uninominale deve altresì dichiarare di collegarsi ad uno dei simboli concorrenti in sede regionale per la quota proporzionale. La dichiarazione di collegamento ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dagli altri candidati collegati e dal candidato indicato quale presidente della regione, nonché dai delegati dei gruppi concorrenti alla votazione su base regionale con il metodo proporzionale.

3. I candidati nei collegi uninominali tra loro collegati e contraddistinti da un unico contrassegno o dallo stesso gruppo di contrassegni formano, ai fini della presente legge, un « gruppo di candidati ».

ART. 12.

(Dichiarazione di presentazione della lista per la circoscrizione unica regionale).

1. La dichiarazione di presentazione della candidatura per la circoscrizione unica regionale deve essere sottoscritta da un numero di elettori, iscritti nelle liste elettorali dei comuni della regione, non inferiore al 2 per mille del totale degli iscritti.

2. Per la circoscrizione regionale possono presentare candidature i partiti o gruppi di cittadini che hanno presentato con gli stessi contrassegni candidati in almeno i due terzi dei collegi uninominali della stessa regione.

3. La dichiarazione di presentazione della candidatura per la circoscrizione elettorale regionale deve essere accompagnata da un documento recante il programma di governo.

ART. 13.

(Deposito dei contrassegni).

1. I partiti o gruppi politici organizzati, nonché singoli candidati che intendono presentare candidature per l'elezione al consiglio regionale devono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno o i contrassegni con i quali dichiarano di voler distinguere le candidature medesime, con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 14, 15, 16 e 17 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

ART. 14.

(Presentazione della candidatura).

1. Per ogni candidato deve essere indicato cognome, nome, e tra parentesi l'eventuale nome d'arte, luogo e data di nascita, il collegio per il quale viene presentato e con quale dei contrassegni depositati presso il Ministero dell'interno intende essere contraddistinto.

2. Le candidate, all'atto dell'accettazione della candidatura, possono scegliere se indicare il proprio cognome solo o con l'aggiunta di quello del coniuge.

ART. 15.

(Delegati).

1. La dichiarazione di presentazione del gruppo di candidati deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti. La dichiarazione di presentazione delle candidature individuali può contenere l'indicazione di un delegato.

ART. 16.

(Accettazione della candidatura).

1. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulta che il can-

didato non ha accettato candidature in altri collegi.

2. La documentazione relativa ai gruppi di candidati ed alle candidature individuali deve essere presentata per ciascuna regione alla cancelleria della sede dell'ufficio elettorale regionale dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedente quello della votazione.

3. La presentazione del gruppo di candidature deve essere fatta, nel caso di pluralità di contrassegni, congiuntamente dai rispettivi rappresentanti di cui all'articolo 17 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

ART. 17.

(Uffici elettorali).

1. Il tribunale nella cui giurisdizione si trovano uno o più collegi si costituisce in ufficio elettorale.

2. Se in un collegio si trovano le sedi di due o più tribunali, l'ufficio si costituisce nella sede avente maggiore popolazione.

3. L'ufficio elettorale esercita le proprie funzioni con l'intervento di tre magistrati, di tribunale, di procura o di pretura, di cui uno con funzione di presidente, nominati dal presidente del tribunale entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

4. La corte d'appello o il tribunale del capoluogo della regione si costituisce in ufficio elettorale regionale con l'intervento di tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nonché di due esperti con attribuzioni esclusivamente tecniche, nominati dal presidente della Corte d'appello o dal presidente del tribunale entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

ART. 18.

(Procedure di controllo).

1. L'ufficio elettorale regionale verifica se le candidature sono state presentate nei termini e nelle forme prescritte.

2. I delegati di ciascun gruppo di candidati possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'ufficio elettorale regionale e delle modificazioni da questo apportate.

3. La stessa facoltà di cui al comma 2 è concessa al singolo candidato o al suo delegato.

4. L'ufficio elettorale regionale si riunisce nuovamente il giorno successivo alle ore 12 per udire eventualmente i delegati ed ammettere nuovi documenti nonché correzioni formali e deliberare in merito.

5. Le decisioni dell'ufficio elettorale regionale in ordine all'ammissione dei gruppi di candidati e delle candidature individuali sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati.

6. Contro le decisioni di eliminazione di gruppi di candidati o delle candidature, i delegati possono ricorrere all'ufficio centrale nazionale previsto dall'articolo 12 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

7. Per le modalità ed i termini per la presentazione dei ricorsi nonché per le decisioni degli stessi e per le conseguenti comunicazioni ai ricorrenti ed agli uffici elettorali regionali si osservano le norme di cui all'articolo 23 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

ART. 19.

(Compiti dell'ufficio elettorale regionale).

1. L'ufficio elettorale regionale, appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi o, quando è stato pre-

sentato ricorso, appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:

a) stabilisce mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza dei delegati appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnare ai candidati ammessi. I nominativi dei candidati ed i relativi contrassegni sono riportati sulle schede di votazione e sul manifesto di cui alla lettera d), numero 2), secondo l'ordine risultante dal sorteggio;

b) assegna a ciascun candidato per ciascun collegio un numero d'ordine secondo l'ordine d'ammissione;

c) comunica ai delegati le definitive decisioni adottate;

d) procede, per ciascun collegio, per mezzo della prefettura nel cui ambito ha sede l'ufficio elettorale:

1) alla stampa delle schede di votazione, recanti le generalità dei candidati ed i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede medesime con i colori depositati;

2) alla stampa del manifesto con il nome dei candidati, con i relativi contrassegni e numero d'ordine ed all'invio del manifesto ai sindaci dei comuni del collegio, i quali ne curano l'affissione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione.

2. I nominativi dei candidati ed i relativi contrassegni sono riportati nelle schede di votazione e sul manifesto secondo l'ordine di cui alla lettera b) del comma 1.

ART. 20.

(Rappresentanti).

1. La designazione dei rappresentanti dei gruppi di candidati presso gli uffici elettorali regionali e dei rappresentanti dei candidati presso l'ufficio elettorale del collegio e le singole sezioni è effettuata dai delegati con le modalità e nei termini

previsti dall'articolo 25 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

2. I rappresentanti presso gli uffici elettorali regionali devono essere iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione; i rappresentanti dei candidati presso i seggi e presso l'ufficio elettorale del collegio devono essere iscritti nelle liste elettorali del collegio stesso.

ART. 21.

(Votazione ai seggi).

1. All'elezione dei consiglieri regionali partecipano gli elettori che il giorno della consultazione hanno compiuto il diciottesimo anno di età.

2. Il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio, nonché i militari delle Forze armate e gli appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle Forze di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono ammessi a votare, rispettivamente, nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o nel comune in cui si trovano per servizio.

3. I rappresentanti dei gruppi di candidati che concorrono con il sistema proporzionale votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, purché siano elettori nel collegio regionale.

4. I rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali votano nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni, purché siano elettori del collegio uninominale.

ART. 22.

(Operazioni dell'ufficio elettorale dei collegi).

1. L'ufficio elettorale del collegio procede con l'assistenza del cancelliere alle seguenti operazioni:

a) effettua lo spoglio delle schede inviate dalle sezioni;

b) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali;

c) trasmette all'ufficio elettorale regionale l'elenco dei candidati con il numero dei voti validi da ciascuno conseguito.

2. Il presidente dell'ufficio elettorale del collegio, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto per ciascun collegio il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

3. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio elettorale del collegio invia attestato al proclamato e dà immediata notizia alla prefettura o alle prefetture nelle cui circoscrizioni si trova il collegio, affinché, a mezzo dei sindaci, sia portata a conoscenza degli elettori.

4. L'ufficio elettorale del collegio dà immediata comunicazione della proclamazione del candidato eletto all'ufficio regionale, a mezzo del verbale.

ART. 23.

(Assegnazione dei seggi in sede regionale mediante il sistema proporzionale).

1. Per l'assegnazione dei seggi in sede regionale mediante il sistema proporzionale l'ufficio elettorale regionale sulla base dei verbali trasmessi da tutte le sezioni, e di quelli di tutti i collegi uninominali, con l'assistenza del cancelliere ed alla presenza dei rappresentanti dei gruppi di candidati, effettua le seguenti operazioni:

a) procede per ogni sezione della regione al riesame delle schede contenenti voti contestati ai sensi del n. 2 del primo comma dell'articolo 76 del testo unico delle leggi recante norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni;

b) somma i voti ottenuti da ciascun candidato indicato nelle singole sezioni della regione come risultano dai verbali e, conteggiati i voti contestati eventualmente dichiarati validi, proclama eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi;

c) per gli ulteriori seggi procede alla determinazione della cifra elettorale di ciascun gruppo o partito nonché della cifra individuale dei singoli candidati di ciascun gruppo nei collegi uninominali.

2. La cifra elettorale di ciascun gruppo di candidati è data dalla somma dei voti ottenuti dal rispettivo simbolo in tutte le sezioni elettorali della regione, sottratti i voti dei candidati contraddistinti dallo stesso simbolo già proclamati eletti nei collegi uninominali. La cifra individuale dei singoli candidati viene determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato non risultato eletto e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio.

3. Per l'assegnazione dei seggi, l'ufficio elettorale regionale divide la cifra elettorale di ciascun gruppo successivamente per uno, due, tre, quattro..., sino alla concorrenza del numero dei candidati da eleggere, scegliendo quindi fra i quozienti così ottenuti i più alti, in numero eguale ai consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi sono assegnati ai gruppi in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria. A parità di quoziente il seggio è attribuito al gruppo che ha ottenuto la minore cifra elettorale. Se ad un gruppo spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi esuberanti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente.

4. L'ufficio elettorale regionale proclama quindi eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni gruppo, i candidati del gruppo medesimo che hanno ottenuto la più alta cifra individuale, esclusi i candidati già eletti.

5. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio elettorale regionale invia

attestato al consigliere proclamato e dà immediata notizia alla segreteria della regione, nonché alla prefettura o alle prefetture della regione, perché, a mezzo dei sindaci, sia portata a conoscenza degli elettori.

ART. 24.

(Assegnazione di seggi rimasti vacanti).

1. Quando, per qualsiasi causa, resta vacante il seggio di consigliere regionale in uno dei collegi in cui la proclamazione ha avuto luogo con sistema uninominale, il presidente della regione ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno perché si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato, con le modalità di cui all'articolo 21.

2. I comizi sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, purché intercorra almeno un anno fra la data

della vacanza e la scadenza normale della legislatura.

3. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data della vacanza.

4. Il consigliere eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza naturale o l'anticipato scioglimento del consiglio regionale.

5. Nel caso in cui si proceda ad elezioni suppletive, le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni.

6. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di consigliere regionale attribuito con metodo proporzionale nelle circoscrizioni regionali, l'ufficio elettorale regionale proclama eletto il candidato del medesimo gruppo con la più alta cifra individuale.

**N. 1590, di iniziativa
dei deputati Reale ed altri****ART. 1.***(Norme generali).*

1. I consigli delle regioni a statuto ordinario sono eletti a suffragio universale con voto diretto, personale, eguale, libero e segreto.

2. I consiglieri sono eletti in parte in collegi uninominali, in parte per liste concorrenti in un'unica circoscrizione regionale.

ART. 2.*(Determinazione dei collegi uninominali).*

1. Ai fini della elezione dei consigli regionali, il territorio di ogni regione è suddiviso in collegi uninominali secondo i seguenti criteri:

a) tredici collegi nelle regioni con popolazione fino ad un milione di abitanti;

b) diciannove collegi nelle regioni con popolazione compresa tra uno e tre milioni di abitanti;

c) un numero di collegi pari alla metà dei consiglieri assegnati nelle regioni con popolazione superiore a tre milioni di abitanti.

2. Alla determinazione dei collegi uninominali provvede ciascun consiglio regionale con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, secondo i principi ed i criteri stabiliti al comma 1 dell'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 276.

3. In sede di prima applicazione della presente legge i consigli regionali provvedono alla determinazione dei collegi elettorali entro sessanta giorni dalla data della sua entrata in vigore. Le giunte regionali

presentano la proposta di suddivisione in collegi uninominali nel termine di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. In sede di prima applicazione della presente legge, se un consiglio regionale non provvede entro il termine di cui al comma 3, alla determinazione dei collegi si procede, entro i successivi trenta giorni, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, e previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

ART. 3.*(Presentazione delle candidature
nei collegi uninominali).*

1. Le candidature nei collegi uninominali sono presentate alle cancellerie dei tribunali competenti ai sensi dell'articolo 9, comma 1.

2. La dichiarazione di presentazione dei singoli candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta da un numero di elettori iscritti nelle liste elettorali delle sezioni di ciascun collegio non inferiore al 5 per mille e non superiore al 10 per mille del totale degli iscritti nelle liste elettorali.

3. Con la dichiarazione di presentazione della candidatura di cui al comma 1 ogni candidato indica il contrassegno che accompagnerà il suo nome sulla scheda elettorale e dichiara di collegarsi ai candidati di altri collegi uninominali indicati con il medesimo contrassegno. A pena di nullità della candidatura, ciascun candidato deve altresì dichiarare di collegarsi ad una delle liste concorrenti regionali di cui all'articolo 5. La dichiarazione di collegamento ha efficacia solo se convergente con analogha dichiarazione resa dagli altri candidati collegati e dai delegati della lista regionale predetta.

4. Più candidati nel medesimo collegio uninominale possono dichiarare di collegarsi con la medesima lista regionale.

5. Nessuno può essere candidato in più di un collegio uninominale.

6. I candidati nei collegi uninominali collegati tra loro e connotati da un unico contrassegno, ai sensi del comma 3, formano, ai fini della presente legge, un « gruppo di candidati ».

ART. 4.

(Presentazione della lista unica regionale).

1. Le liste di candidati per la circoscrizione unica regionale sono presentate alla cancelleria della corte d'appello del capoluogo della regione.

2. La dichiarazione di presentazione di una lista di candidati per la circoscrizione unica regionale deve essere sottoscritta da un numero di elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della regione non inferiore al 2 per mille e non superiore al 4 per mille del totale degli iscritti nelle liste elettorali della regione.

3. Possono presentare liste regionali i partiti o gruppi di cittadini che abbiano presentato con lo stesso contrassegno candidati in almeno i due terzi dei collegi uninominali. Se la lista regionale è collegata a più gruppi di candidati presentati per il collegio uninominali, la lista regionale è indicata con i contrassegni di tutti i gruppi di candidati ad essa collegati.

4. Le liste presentate per il collegio unico regionale sono formate da candidati e candidate in numero pari ad un decimo dei consiglieri assegnati alla regione, e comunque non inferiore a cinque.

5. La dichiarazione di presentazione della lista per la circoscrizione elettorale regionale deve essere accompagnata da un documento recante il programma di governo della lista, e da una dichiarazione che indica nel capolista il candidato che i presentatori della lista propongono per la presidenza della regione.

ART. 5.

(Scheda per il primo turno di votazione).

1. La scheda per l'elezione del consiglio regionale reca il nome ed il cognome di

ciascun candidato nel collegio uninominale, il relativo contrassegno, ed il nome e il cognome dei candidati della lista regionale collegata. Quando più candidati sono collegati alla medesima lista regionale, essi sono ricompresi in un medesimo rettangolo, con i rispettivi contrassegni, a fianco del nome e cognome dei candidati della comune lista regionale.

ART. 6.

(Primo turno di votazione per i collegi uninominali e per la lista unica regionale).

1. Ciascun elettore esprime un unico voto per la lista regionale, per il suo capolista, e per uno dei candidati nel collegio uninominale ad essa collegati, tracciando un segno sul relativo contrassegno.

2. Se una delle liste regionali ottiene al primo turno almeno la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, alla medesima lista ed ai gruppi di candidati ad essa collegati è attribuito un numero di seggi proporzionale ai voti ottenuti, e, comunque, non inferiore al 60 per cento dei seggi assegnati.

3. I seggi non attribuiti alla lista regionale vincente ed ai gruppi di candidati ad essa collegati sono attribuiti agli altri gruppi di candidati.

4. Nella attribuzione dei seggi si applica l'articolo 11, comma 4.

ART. 7.

(Scheda per il secondo turno di votazione).

1. Nel secondo turno di votazione la scheda per l'elezione del consiglio regionale comprende il nome ed il cognome dei capilista e dei candidati di ciascuna delle due liste regionali in ballottaggio, accompagnati dai simboli di tutti i gruppi a ciascuna di esse collegati.

ART. 8.

(Secondo turno di votazione per la lista unica regionale).

1. Se nessuna lista regionale ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo nella seconda domenica successiva tra le due liste che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti.

2. Ciascuna delle due liste regionali mantiene i collegamenti con i gruppi di candidati nei collegi uninominali dichiarati ai sensi dell'articolo 4.

3. I delegati delle liste ammesse al secondo turno hanno facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori gruppi di candidati. Tale dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati, comprendente la dichiarazione di adesione al programma di governo ed all'indicazione del candidato da proporre alla presidenza della regione, di cui all'articolo 5, comma 4.

4. Ciascun elettore esprime un unico voto per la lista regionale ed il suo capolista.

5. Alla lista che ha ottenuto al secondo turno il maggior numero di voti validi ed ai gruppi di candidati ad essa collegati è attribuito un numero di seggi proporzionale ai voti ottenuti, e comunque non inferiore al 60 per cento dei seggi assegnati. Tuttavia, se i gruppi collegati alla lista vincente hanno complessivamente ottenuto nel voto per i collegi uninominali una percentuale dei voti validamente espressi superiore, alla lista vincente ed ai gruppi ad essa collegati è attribuito un numero di seggi proporzionale ai voti ottenuti nei collegi uninominali.

6. I restanti seggi sono attribuiti a tutti gli altri gruppi, dedotto, per i gruppi collegati alla lista regionale soccombente nel secondo turno di votazione, un seggio che è comunque assegnato al capolista della lista medesima.

7. Nella attribuzione dei seggi si applica l'articolo 11, comma 4.

ART. 9.

(Ufficio elettorale circoscrizionale ed ufficio elettorale regionale).

1. Presso il tribunale nella cui giurisdizione si trovano uno o più collegi uninominali determinati ai sensi dell'articolo 2, sono costituiti, entro tre giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali regionali, tanti uffici elettorali circoscrizionali quanti sono i collegi medesimi. Se il territorio di un collegio rientra nella giurisdizione di due o più tribunali, l'ufficio si costituisce presso il tribunale che ha giurisdizione sulla porzione del territorio nella quale risiede il maggior numero di elettori. Ogni ufficio elettorale è composto da tre magistrati, di cui uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente del tribunale.

2. L'ufficio elettorale regionale è costituito ai sensi dell'articolo 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108.

3. Restano in vigore, in quanto applicabili, gli articoli 8, 9, 10, 11, 12 e 14 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, intendendosi sostituite le liste provinciali di candidati con i gruppi di candidati nei collegi uninominali e con liste di candidati per la circoscrizione unica regionale di cui, rispettivamente, agli articoli 3 e 4 della presente legge. Per queste ultime l'ufficio elettorale regionale assolve anche alle funzioni attribuite agli uffici circoscrizionali.

ART. 10.

(Scrutinio e proclamazione degli eletti nei collegi uninominali).

1. Ai fini di cui alla presente legge restano in vigore i commi primo e secondo dell'articolo 5 della legge 17 febbraio 1968, n. 108. Compiute le operazioni da essi previste, l'ufficio elettorale circoscrizionale:

a) determina la cifra elettorale ottenuta nel collegio da ciascun candidato; essa è data dalla somma dei voti validi

ottenuti dal candidato nelle singole sezioni della circoscrizione, compresi quelli assegnati dall'ufficio circoscrizionale in sede di revisione delle schede contestate;

b) comunica all'ufficio elettorale circoscrizionale competente, a mezzo di estratto di verbale, la cifra elettorale ottenuta da ciascun candidato;

c) proclama eletto il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di voti validi, purchè non inferiore al 50 per cento del totale dei voti validamente espressi nel collegio.

2. Di tutte le operazioni dell'ufficio elettorale circoscrizionale è redatto, in duplice esemplare, processo verbale. Si applicano le disposizioni dei commi sesto e settimo dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108.

ART. 11.

(Proclamazione degli eletti per i gruppi di candidati e per la lista unica regionale).

1. L'ufficio elettorale regionale, ricevuti i verbali degli uffici centrali circoscrizionali:

a) determina la cifra elettorale di ciascun candidato, data dal totale dei voti validi riportati da ciascun candidato nel collegio uninominale moltiplicato per cento e diviso per il totale dei voti validamente espressi nel collegio medesimo;

b) determina la cifra elettorale di ciascun gruppo di candidati, data dalla somma delle cifre elettorali attribuite, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a), a tutti i candidati appartenenti al medesimo gruppo;

c) determina la cifra elettorale di ciascuna lista regionale, data dalla somma delle cifre elettorali attribuite a tutti i candidati collegati alla medesima lista regionale;

d) se una lista regionale ha ottenuto, al primo turno, una cifra elettorale superiore alla metà dei voti validamente

espressi nell'intera regione, proclama eletti tutti i candidati inclusi nella medesima lista regionale e procede alla ripartizione ed assegnazione dei restanti seggi nei modi previsti dai commi successivi;

e) se nessuna lista regionale ha ottenuto un cifra elettorale superiore alla metà dei voti validamente espressi nella regione, indice la votazione di ballottaggio prevista all'articolo 8 e determina le due liste regionali che, avendo ottenuto le maggiori cifre elettorali regionali, sono ammesse al ballottaggio;

f) nel caso previsto alla lettera e), provvede, dopo il secondo turno di votazione, a determinare, sulla base dei verbali ricevuti dagli uffici elettorali circoscrizionali, la lista regionale che ha ottenuto nel ballottaggio il maggior numero di voti, proclama eletti tutti i candidati inclusi nella medesima ai sensi dell'articolo 8, nonché il capolista della lista soccombente nel ballottaggio; indi procede alla ripartizione ed assegnazione dei restanti seggi nei modi previsti dai commi successivi.

2. Al gruppo od ai gruppi di candidati collegati alla lista regionale vincente è attribuito il numero di seggi determinato ai sensi degli articoli 6 e 8, detratto un numero di seggi pari a quelli assegnati ai candidati degli stessi gruppi già eletti ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c), ed ulteriormente detratto un numero di seggi pari a quelli assegnati alla lista regionale medesima. I restanti seggi sono attribuiti al gruppo od ai gruppi di candidati collegati alla lista od alle liste regionali soccombenti, dedotto un seggio, per la lista regionale perdente nel secondo turno di votazione ed i gruppi ad essa collegati, assegnato al capolista della lista medesima.

3. Qualora il numero dei consiglieri da attribuire ad un gruppo contenga una cifra decimale superiore a quattro, si procede all'arrotondamento all'unità superiore.

4. Se il numero di candidati di un gruppo che risultano già eletti ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c) supera il numero dei seggi che dovrebbero essere

attribuiti al gruppo stesso ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, il numero dei componenti il consiglio regionale di cui all'articolo 2 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, è aumentato di tante unità quanti sono i candidati eletti nei collegi uninominali in eccedenza rispetto ai seggi spettanti ai rispettivi gruppi ai sensi del presente articolo.

5. Se alla lista regionale sono collegati più gruppi di candidati, l'ufficio elettorale regionale divide la cifra elettorale conseguita da ciascun gruppo nel voto espresso nei collegi uninominali successivamente per 1, 2, 3, 4 (...) sino a concorrenza del numero di seggi attribuiti ai sensi del comma 2. Quindi dispone i quozienti ottenuti in una graduatoria decrescente ed attribuisce a ciascun gruppo di candidati tanti seggi quanti sono i quozienti ad esso appartenenti ricompresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nella cifra intera e decimale, il seggio è attribuito al gruppo di candidati che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di questa, è attribuito per sorteggio.

6. Sono proclamati eletti i candidati di ciascun gruppo secondo l'ordine delle rispettive cifre elettorali individuali e fino a concorrenza dei seggi attribuiti ai sensi del presente articolo.

7. Ai fini di cui al presente articolo si applica la disposizione del comma dodicesimo dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108.

ART. 12.

(Surrogazione).

1. Quando per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, resti vacante un seggio attribuito ai sensi degli articoli 10 e 11, il seggio è attribuito al candidato appartenente al medesimo gruppo che abbia ottenuto tra i non eletti la maggiore cifra individuale relativa nei collegi uninominali. Allo stesso modo si procede nei casi

di supplenza previsti all'articolo 16-bis della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dall'articolo 3 della legge 12 gennaio 1994, n. 30.

2. Ciascuno degli eletti nella circoscrizione unica regionale è tenuto a dichiarare al presidente del consiglio regionale, entro quindici giorni dalla sua elezione, a quale tra i gruppi di candidati collegati alla propria lista regionale intende fare riferimento, per i fini di cui al comma 1.

ART. 13.

(Ineleggibilità ed incompatibilità).

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di consigliere regionale sono disciplinate dalla legge 23 aprile 1981, n. 154.

2. Sono altresì ineleggibili alla carica di consigliere regionale gli editori di giornali quotidiani a diffusione nazionale ovvero editi nella regione, ed i titolari di concessioni televisive o di emittenti nella regione, nonché gli amministratori delle società editrici o concessionarie predette, e delle società che anche indirettamente ne abbiano il controllo ai sensi dell'articolo 37 della legge 6 agosto 1990, n. 223, o che alle predette siano collegate ai sensi dell'articolo 2359, terzo comma, del codice civile.

3. Sono inoltre ineleggibili i titolari di azioni o quote od altre partecipazioni nel capitale di una delle società di cui al comma 2, nonché i loro congiunti fino al terzo grado, quando la partecipazione superi il 10 per cento del capitale sociale. Anche in tal caso si applica il disposto dell'articolo 37 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

ART. 14.

(Norma finale).

1. Restano in vigore, in quanto applicabili, gli articoli 1, commi quinto e sesto,

2, 3, 4, 17, 19 e 20 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni. Nell'articolo 1, ultimo comma, della citata legge n. 108 del 1968, il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, si intende sostituito con riferimento alla legge 15 maggio 1993, n. 81.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**N. 1591, di iniziativa
dei deputati Corleone e Reale**

ART. 1.

(Norme generali).

1. I consigli regionali delle regioni a statuto ordinario sono eletti a suffragio universale con voto diretto, personale, eguale, libero e segreto.

2. Sono eleggibili soltanto gli elettori iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione.

3. Metà dei consiglieri è eletta in altrettanti collegi uninominali. In ogni collegio è eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero dei voti validamente espressi. In caso di parità di voti è eletto il candidato collegato alla lista che ha ottenuto la più alta cifra elettorale nella circoscrizione.

4. L'altra metà dei consiglieri è eletta fra i candidati compresi in liste concorrenti in un'unica o in più circoscrizioni regionali.

5. Le liste con più componenti sono formate da candidate o da candidati rispettivamente in numero non inferiore alla metà dei componenti meno uno.

6. Nessuno può essere candidato in più di un collegio uninominale o in più di una circoscrizione. Le liste circoscrizionali possono comprendere anche i candidati in collegi uninominali, fino ad un terzo dei componenti arrotondato per difetto.

7. Ciascun candidato nei collegi uninominali può essere collegato ad una delle liste concorrenti nella corrispondente circoscrizione.

8. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, delibera la ripartizione dal territorio in collegi uninominali ed in una o più circoscrizioni. Il numero dei seggi attribuito su base di lista in ognuna delle circoscrizioni è pari al numero dei collegi uninominali compresi nel territorio della circoscrizione.

ART. 2.

(Modalità di votazione).

1. Ogni elettore dispone di due voti da esprimere su schede separate: un voto per il candidato nel collegio uninominale ed un voto di lista nella corrispondente circoscrizione.

ART. 3.

(Attribuzione dei seggi).

1. Il totale dei seggi della regione è ripartito fra le liste in proporzione alla cifra elettorale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti riportati nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno.

2. Alla ripartizione dei seggi partecipano solo le liste che abbiano riportato non meno del 5 per cento dei voti validamente espressi su base di lista nell'intero territorio regionale.

3. Resta ferma, in ogni caso, l'attribuzione dei seggi ai candidati eletti nei collegi uninominali.

4. Il numero dei seggi attribuito a ciascuna lista comprende anche i seggi attribuiti ai candidati collegati alla medesima lista eletti nei collegi uninominali.

5. Si procede, secondo il metodo del comune divisore, a dividere ciascuna cifra elettorale per 1, 2, 3, 4, 5, ..., in rapporto al numero dei consiglieri da eleggere. Fra i quozienti così ottenuti si scelgono i più elevati in numero pari a quello dei consiglieri da eleggere e si dispongono in ordine decrescente. Ad ogni lista spetta un numero di seggi pari a quello dei quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale il seggio è attribuito per sorteggio.

6. Nel caso di suddivisione del territorio regionale in più circoscrizioni, per la

distribuzione dei seggi alle liste concorrenti nelle singole circoscrizioni si procede come segue:

a) si divide la cifra elettorale regionale di ciascuna lista per il numero dei seggi attribuiti alla lista stessa, ottenendo così il quoziente elettorale di lista; nell'effettuare la divisione si trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente;

b) si attribuiscono poi alla lista tanti seggi quante volte il rispettivo quoziente elettorale di lista risulti contenuto nella cifra elettorale circoscrizionale della lista;

c) i seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati nelle circoscrizioni per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, in quelle circoscrizioni nelle quali si è ottenuta la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di cifra elettorale circoscrizionale, si procede a sorteggio. Si considerano resti anche quelle cifre elettorali che non hanno raggiunto il quoziente elettorale di lista.

7. I candidati di ogni lista sono eletti in base al numero di preferenze ottenute; ogni elettore può esprimere una sola preferenza.

8. In caso di elezione di uno stesso candidato in un collegio uninominale ed in una lista circoscrizionale il seggio è attribuito nel collegio uninominale.

ART. 4.

(Ulteriore assegnazione di seggi).

1. Qualora i candidati eletti nei collegi uninominali collegati ad una lista superino il numero dei seggi spettanti alla lista medesima in base alla ripartizione di cui all'articolo 3 della presente legge, in deroga a quanto disposto dall'articolo 2 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, il numero complessivo dei seggi della regione è aumentato di tante unità quante sono

quelle necessarie per assegnare alla lista il numero dei seggi ad essa spettante.

2. Qualora ad una lista, in base alla ripartizione di cui all'articolo 3, spetti un numero di seggi superiore a quello dei candidati presentati nella circoscrizione e dei candidati collegati alla medesima lista eletti nei collegi uninominali, i seggi eccedenti sono attribuiti ai candidati non eletti collegati alla medesima lista nei collegi uninominali della circoscrizione, che hanno ottenuto la più alta cifra individuale.

3. La cifra individuale è determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato e dividendo il prodotto per il totale dei voti espressi nel collegio.

ART. 5.

(Surrogazioni).

1. Quando, per qualsiasi causa anche sopravvenuta, resti vacante un seggio attribuito in un collegio uninominale, subentra il candidato non eletto in un altro collegio uninominale della medesima circoscrizione collegato alla stessa lista e che abbia ottenuto la più alta percentuale di voti. Nel caso di vacanza di seggio attribuito a consigliere non collegato ad alcuna lista circoscrizionale, si procede ad elezione suppletiva; si applica l'articolo 1, comma 3, secondo e terzo periodo.

2. Quando, per qualsiasi causa anche sopravvenuta, resti vacante un seggio attribuito su base di lista, è proclamato eletto il primo dei candidati non eletti, appartenente alla medesima lista cui era assegnato il seggio rimasto vacante. In caso di esaurimento della lista si applica l'articolo 4, comma 2.

ART. 6.

(Delega al Governo).

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della pre-

sente legge ed in conformità alle disposizioni da essa stabilite, uno o più decreti legislativi contenenti le norme necessarie per dare attuazione alla legge stessa e per coordinare con essa la legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, e le altre leggi vigenti in materia, modificando ed abrogando le eventuali disposizioni incompatibili.

ART. 7.

(Norma finale).

1. Le disposizioni della presente legge si applicano limitatamente alla elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario della sesta legislatura.

**N. 1619, di iniziativa del
Consiglio regionale della Lombardia****ART. 1.***(Norme generali).*

1. I consigli regionali delle regioni a statuto ordinario sono eletti a suffragio universale con voto diretto, personale, eguale, libero e segreto.

2. Sono eleggibili soltanto gli elettori iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione.

3. Metà dei consiglieri è eletta in altrettanti collegi uninominali. In ogni collegio è eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero dei voti validamente espressi. In caso di parità di voti è eletto il candidato collegato alla lista che ha ottenuto la più alta cifra elettorale nella circoscrizione.

4. L'altra metà dei consiglieri è eletta fra i candidati compresi in liste concorrenti in un'unica o in più circoscrizioni regionali.

5. Le liste con più componenti sono formate da candidate e da candidati rispettivamente in numero non inferiore alla metà dei componenti meno uno.

6. Nessuno può essere candidato in più di un collegio uninominale o in più di una circoscrizione. Le liste circoscrizionali possono comprendere anche i candidati in collegi uninominali, fino ad un terzo dei componenti arrotondato per difetto.

7. Ciascun candidato nei collegi uninominali può essere collegato ad una delle liste concorrenti nella corrispondente circoscrizione.

8. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, delibera la ripartizione del territorio in collegi uninominali e in una o più circoscrizioni. Il numero dei seggi attribuito su base di lista in ognuna

delle circoscrizioni è pari al numero dei collegi uninominali compresi nel territorio della circoscrizione.

ART. 2.*(Modalità di votazione).*

1. Ogni elettore dispone di due voti da esprimersi su schede separate: un voto per il candidato nel collegio uninominale e un voto di lista nella corrispondente circoscrizione.

ART. 3.*(Attribuzione dei seggi).*

1. Il totale dei seggi della regione è ripartito fra le liste in proporzione alla cifra elettorale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti riportati nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno.

2. Alla ripartizione dei seggi partecipano solo le liste che abbiano riportato non meno del 5 per cento dei voti validamente espressi su base di lista nell'intero territorio regionale.

3. In ogni caso resta ferma l'attribuzione dei seggi ai candidati eletti nei collegi uninominali.

4. Il numero dei seggi attribuito a ciascuna lista comprende anche i seggi attribuiti ai candidati collegati alla medesima lista eletti nei collegi uninominali.

5. Si procede, secondo il metodo del comune divisore, a dividere ciascuna cifra elettorale per 1, 2, 3, 4, 5, ..., in rapporto al numero dei consiglieri da eleggere. Fra i quozienti così ottenuti si scelgono i più elevati in numero pari a quello dei consiglieri da eleggere e si dispongono in ordine decrescente. Ad ogni lista spetta un numero di seggi pari a quello dei quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale il seggio è attribuito per sorteggio.

6. Nel caso di suddivisione del territorio regionale in più circoscrizioni, per la distribuzione dei seggi alle liste concorrenti nelle singole circoscrizioni si procede come segue:

a) si divide la cifra elettorale regionale di ciascuna lista per il numero dei seggi attribuiti alla lista stessa, ottenendo così il quoziente elettorale di lista; nell'effettuare la divisione si trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente;

b) si attribuiscono poi alla lista tanti seggi quante volte il rispettivo quoziente elettorale di lista risulti contenuto nella cifra elettorale circoscrizionale della lista;

c) i seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati nelle circoscrizioni per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, in quelle circoscrizioni nelle quali si è ottenuta la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di cifra elettorale circoscrizionale, si procede a sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali che non hanno raggiunto il quoziente elettorale di lista.

7. I candidati di ogni lista sono eletti in base al numero di preferenze ottenute; ogni elettore può esprimere una sola preferenza.

8. In caso di elezione di uno stesso candidato in un collegio uninominale ed in una lista circoscrizionale il seggio è attribuito nel collegio uninominale.

ART. 4.

(Ulteriore assegnazione di seggi).

1. Qualora i candidati eletti nei collegi uninominali collegati ad una lista superino il numero dei seggi spettanti alla lista medesima in base alla ripartizione di cui all'articolo 3 della presente legge, in deroga a quanto disposto dall'articolo 2 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, il numero complessivo dei seggi della regione è aumentato di tante unità quante sono quelle necessarie per assegnare alla lista il numero dei seggi spettantele.

2. Qualora ad una lista, in base alla ripartizione di cui all'articolo 3, spetti un numero di seggi superiore a quello dei candidati presentati nella circoscrizione e dei candidati collegati alla medesima lista eletti nei collegi uninominali, i seggi eccedenti sono attribuiti ai candidati non eletti collegati alla medesima lista nei collegi uninominali della circoscrizione, che hanno ottenuto la più alta cifra individuale.

3. La cifra individuale viene determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato e dividendo il prodotto per il totale dei voti espressi nel collegio.

ART. 5.

(Surrogazioni).

1. Quando, per qualsiasi causa anche sopravvenuta, resti vacante un seggio attribuito in un collegio uninominale, subentra il candidato non eletto in un altro collegio uninominale della medesima circoscrizione collegato alla stessa lista e che abbia ottenuto la più alta percentuale di voti. Nel caso di vacanza di seggio attribuito a consigliere non collegato ad alcuna lista circoscrizionale, si procede ad elezione suppletiva; si applica l'articolo 1, comma 3, secondo e terzo periodo.

2. Quando, per qualsiasi causa anche sopravvenuta, resti vacante un seggio attribuito su base di lista, è proclamato eletto il primo dei candidati non eletti, appartenente alla medesima lista cui era assegnato il seggio rimasto vacante. In caso di esaurimento della lista si applica l'articolo 4, comma 2.

ART. 6.

(Delega al Governo).

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sessanta giorni

dalla data di entrata in vigore della presente legge ed in conformità alle disposizioni da essa stabilite, uno o più decreti legislativi contententi le norme necessarie per dare attuazione alla legge stessa e per coordinare con essa la legge 17 febbraio 1968, n. 108 e le altre leggi vigenti in materia, modificando o abrogando le disposizioni incompatibili.

ART. 7.

(Norma finale).

1. Le disposizioni della presente legge si applicano limitatamente alla elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario della sesta legislatura.

DISEGNO DI LEGGE

N. 1657, di iniziativa del Governo

ART. 1.

(Principi generali).

1. L'articolo 1 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — *(Principi generali).* — 1. I consigli regionali delle regioni a statuto normale sono eletti a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, favorendo l'equilibrio della rappresentanza tra uomini e donne.

2. Il territorio di ciascuna regione è ripartito in collegi uninominali pari al 75 per cento dei seggi assegnati alla regione, detratto il seggio per il candidato a presidente della regione di cui all'articolo 9-bis, con arrotondamento per difetto. Per l'attribuzione degli ulteriori seggi spettanti, ciascuna regione è costituita in un'unica circoscrizione elettorale.

3. I seggi nei collegi uninominali sono attribuiti con sistema maggioritario. Gli ulteriori seggi sono attribuiti nelle circoscrizioni regionali tra i gruppi di candidati concorrenti nei collegi uninominali.

4. I consiglieri regionali rappresentano l'intera regione senza vincolo di mandato.

5. Salvo quanto disposto dalla presente legge, per la elezione dei consigli regionali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 ».

ART. 2.

(Numero dei consiglieri regionali).

1. L'articolo 2 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — *(Numero dei consiglieri regionali).* — 1. Il consiglio regionale è composto:

a) da 81 membri nelle regioni con popolazione superiore a 6 milioni di abitanti;

b) da 61 membri nelle regioni con popolazione superiore a 4 milioni di abitanti;

c) da 51 membri nelle regioni con popolazione superiore a 3 milioni di abitanti;

d) da 41 membri nelle regioni con popolazione superiore a 1 milione di abitanti;

e) da 31 membri nelle altre regioni.

2. La determinazione del numero dei seggi del consiglio regionale è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare dopo ogni censimento generale della popolazione, sulla base dei relativi risultati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Il decreto di cui al comma 2 è notificato ai presidenti delle giunte regionali e comunicato ai sindaci dei comuni della regione ».

ART. 3.

(Durata in carica dei consigli regionali e convocazione dei comizi per la loro rinnovazione).

1. L'articolo 3 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, è sostituito dal seguente:

« ART. 3. — *(Durata in carica dei consigli regionali e convocazione dei comizi per la loro rinnovazione).* — 1. I consigli regionali si rinnovano ogni cinque anni, salvo quanto disposto dal comma 2.

2. I consigli regionali durano in carica fino alla data di scadenza del quinquennio, limitandosi, dopo il quarantaseiesimo giorno antecedente alla data delle elezioni per la loro rinnovazione, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Le elezioni per la rinnovazione dei consigli regionali possono avere luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva il compimento del periodo di cui al comma 1.

3. Il quinquennio decorre per ciascun consiglio regionale dalla data della elezione.

4. Le elezioni sono indette con decreto del Commissario del Governo, emanato di intesa con i presidenti delle corti d'appello nelle cui circoscrizioni sono compresi i comuni della regione.

5. Il decreto di convocazione dei comizi è notificato ai presidenti delle giunte regionali e comunicato ai sindaci dei comuni della regione. I sindaci dei comuni della regione ne danno notizia agli elettori con apposito manifesto che è affisso quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni.

6. Il decreto di convocazione dei comizi è inoltre comunicato ai presidenti delle commissioni elettorali circondariali della regione ».

ART. 4.

(Ufficio centrale circoscrizionale e regionale).

1. L'articolo 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, è sostituito dal seguente:

« ART. 8. — *(Ufficio centrale circoscrizionale e regionale).* — 1. Il tribunale nella cui giurisdizione si trovano uno o più collegi si costituisce, entro tre giorni dalla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, in tanti uffici centrali circoscrizionali quanti sono i collegi medesimi.

2. Se in un collegio si trovano le sedi di due o più tribunali, l'ufficio si costituisce nella sede avente maggiore popolazione.

3. Ogni ufficio centrale circoscrizionale esercita le sue funzioni con l'intervento di tre magistrati, di cui uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente del tribunale.

4. Un cancelliere del tribunale è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.

5. Ai fini della decisione dei ricorsi contro la eliminazione di gruppi di candidati o di singoli candidati, nonché per la attribuzione dei seggi residui ai sensi dell'articolo 15, la corte d'appello del capoluogo della regione si costituisce, entro cinque giorni dalla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi,

in ufficio centrale regionale con l'intervento di cinque magistrati, di cui uno con funzioni di presidente, nonché di quattro esperti con attribuzioni esclusivamente tecniche, nominati dal presidente della corte d'appello. Un cancelliere della corte d'appello è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio ».

ART. 5.

(Presentazione delle candidature).

1. L'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, è sostituito dal seguente:

« ART. 9. — *(Presentazione delle candidature).* — 1. La presentazione delle candidature per i singoli collegi è fatta per gruppi ai quali i candidati aderiscono con l'accettazione della candidatura. Ciascun gruppo di candidati comprende un numero di candidature non inferiore a sei e non superiore al numero dei collegi della regione. La presentazione può avvenire anche per singoli candidati che non partecipano al riparto dei seggi ai sensi dell'articolo 15.

2. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio uninominale.

3. Per ogni candidato è indicato cognome e nome, luogo e data di nascita, il collegio per il quale viene presentato e con quale dei contrassegni depositati si intenda contraddistinguerlo.

4. Le candidate, all'atto dell'accettazione della candidatura, possono scegliere se indicare solo il proprio cognome oppure anche quello del coniuge.

5. La dichiarazione di presentazione del gruppo dei candidati contiene l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti. La dichiarazione di presentazione delle candidature individuali può contenere l'indicazione di un delegato. I delegati sono autorizzati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate, con dichiarazione autenticata dal notaio, i rappresentanti del gruppo di

candidati o dei singoli candidati presso ogni seggio o presso l'ufficio centrale circoscrizionale.

6. La dichiarazione di presentazione dei gruppi di candidati è sottoscritta:

a) da almeno 800 e da non più di 1.200 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni fino ad 1.000.000 di abitanti;

b) da almeno 1.400 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 1.000.000 di abitanti e fino a 3.000.000 di abitanti;

c) da almeno 2.300 e da non più di 3.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 3.000.000 di abitanti e fino a 4.000.000 di abitanti;

d) da almeno 4.000 e da non più di 6.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 4.000.000 di abitanti.

7. In caso di scioglimento dei consigli regionali che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6 è ridotto alla metà. Per le candidature individuali la dichiarazione di presentazione è sottoscritta da almeno 800 e da non più di 1.200 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio.

8. L'accettazione della candidatura è accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi.

9. La documentazione relativa ai gruppi di candidati ed alle candidature individuali è presentata per ciascuna regione alla cancelleria della corte d'appello sede dell'ufficio centrale regionale dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 20 del ventinovesimo giorno antecedente quello della votazione. A tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.

10. La sottoscrizione della dichiarazione di presentazione dei gruppi di candidati, da parte degli elettori, avviene su apposito modulo recante il contrassegno del gruppo di candidati o dei singoli candidati, il cognome e nome, il luogo e la data di nascita dei candidati, nonché il cognome e nome, il luogo e la data di nascita del sottoscrittore ed è autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. È indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto.

11. Con le dichiarazioni di presentazione dei gruppi di candidati sono inoltre presentati:

a) i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della regione; i sindaci, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciano tali certificati;

b) la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato; la candidatura è accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53; per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma è richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare; la dichiarazione di accettazione della candidatura contiene l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;

c) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica di ciascun candidato;

d) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare; non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o gruppi politici; i gruppi di candidati possono essere contraddistinti con il simbolo di un partito o di un gruppo politico ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repub-

blica 28 aprile 1993, n. 132; non è ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi ».

ART. 6.

(Indicazione del candidato a presidente della regione).

1. Dopo l'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come sostituito dall'articolo 5 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 9-bis. — *(Indicazione del candidato a presidente della regione).* — 1. Ogni gruppo di candidati indica un candidato a presidente della regione il cui nome figura sulla scheda elettorale al di sopra del nome del candidato per il collegio uninominale. È proclamato eletto consigliere regionale il candidato a presidente della regione il cui gruppo ha conseguito la maggioranza dei seggi ».

ART. 7.

(Elezioni nei collegi uninominali).

1. L'articolo 13 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, è sostituito dal seguente:

« ART. 13. — *(Elezioni nei collegi uninominali).* — 1. L'ufficio centrale circoscrizionale, costituito ai sensi dell'articolo 8, procede con l'assistenza del cancelliere alle seguenti operazioni:

a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;

b) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali.

2. Il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto per ciascun collegio il candidato che ha riportato il maggior numero di voti validi, purché tale cifra non sia inferiore al 40 per cento dei voti espressi, detraendo dal computo le schede bianche e nulle. In caso di parità di

voti è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

3. Qualora nessun candidato abbia riportato la maggioranza di cui al comma 2, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno esclusivamente i candidati che hanno ottenuto al primo turno almeno il 12 per cento dei voti validi. Qualora il numero dei candidati che hanno ottenuto al primo turno almeno il 12 per cento dei voti validi sia inferiore a due, sono ammessi al secondo turno i tre candidati che hanno ottenuto, al primo turno, il maggior numero di voti.

4. Dopo il secondo turno è proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti è proclamato eletto il candidato più anziano di età ».

ART. 8.

(Attribuzione dei seggi residui).

1. L'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, è sostituito dal seguente:

« ART. 15. — *(Attribuzione dei seggi residui).* — 1. Per l'assegnazione dei seggi spettanti a ciascuna regione non assegnati nei collegi uninominali, l'ufficio centrale regionale procede, con l'assistenza del cancelliere e alla presenza dei rappresentanti dei gruppi di candidati, alla individuazione dei gruppi di candidati che hanno conseguito sul piano regionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi. A tal fine si procede alla somma dei voti ottenuti dai candidati presenti nei collegi uninominali della regione con il medesimo contrassegno.

2. L'ufficio centrale regionale procede quindi, tra i gruppi di candidati individuati ai sensi del comma 1, alla determinazione della cifra elettorale di ciascun gruppo di candidati e della cifra individuale dei singoli candidati di ciascun gruppo non risultati eletti ai sensi dell'articolo 13.

3. La cifra elettorale dei gruppi di candidati è data dalla somma dei voti ottenuti dai candidati presenti nei collegi uninominali della regione con il medesimo contrassegno, detratto, per ciascun collegio in cui è stato eletto un candidato con tale contrassegno, un numero di voti pari a quello conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero di voti, aumentato di un'unità, qualora la proclamazione del candidato eletto abbia avuto luogo dopo il primo turno. Qualora la proclamazione del candidato eletto abbia avuto luogo dopo il secondo turno viene detratto un numero di voti pari a quello conseguito, al primo turno, dal candidato risultato eletto dopo il secondo turno. La cifra individuale dei singoli candidati viene determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato, non risultato eletto ai sensi dell'articolo 13, e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio. Nell'ipotesi in cui si proceda ad un secondo turno elettorale, la cifra individuale dei singoli candidati viene calcolata computando il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato al primo turno.

4. Per l'assegnazione dei seggi, l'ufficio centrale regionale divide la cifra elettorale di ciascun gruppo successivamente per uno, due, tre, quattro ..., sino alla concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere, scegliendo quindi fra i quozienti così ottenuti i più alti in numero eguale ai consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi sono assegnati ai gruppi in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria. A parità di quoziente il seggio è attribuito al gruppo che ha ottenuto la minore cifra elettorale. Se a un gruppo spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi esuberanti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente.

5. Qualora nessun gruppo di candidati abbia ottenuto, ai sensi dell'articolo 13 e del comma 4 del presente articolo, la maggioranza assoluta dei seggi, al gruppo che ha conseguito la maggioranza relativa dei seggi attribuiti nei collegi uninominali ed

almeno un terzo dei seggi stessi, viene assegnato nella ripartizione dei seggi da attribuire proporzionalmente, ai sensi del comma 4, un numero di seggi necessario per il conseguimento della maggioranza assoluta dei seggi nel consiglio regionale. Qualora più gruppi di candidati abbiano conseguito la stessa maggioranza relativa dei seggi attribuiti nei collegi uninominali ed almeno un terzo dei seggi stessi, il numero in percentuale di seggi utile per il conseguimento della maggioranza assoluta è assegnato al gruppo che ha conseguito più voti.

6. L'ufficio centrale regionale proclama eletti i candidati in applicazione del comma 5, secondo la più alta cifra individuale. Proclama poi eletti gli altri candidati in attuazione del comma 4, secondo la più alta cifra individuale.

7. Qualora, a seguito dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, non risultino assegnati tutti i seggi spettanti a ciascuna regione, l'ufficio centrale regionale procede all'assegnazione degli ulteriori seggi residui, secondo le modalità di cui al comma 4, tra i gruppi di candidati che non hanno conseguito sul piano regionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi.

8. L'ufficio centrale regionale proclama eletti i candidati in applicazione del comma 7, secondo la più alta cifra individuale ».

ART. 9.

(Elezioni suppletive e surrogazioni).

1. L'articolo 16 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, è sostituito dal seguente:

« ART. 16. — *(Elezioni suppletive e surrogazioni).* — 1. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di consigliere regionale in uno dei collegi in cui la proclamazione abbia avuto luogo con sistema maggioritario, il presidente della regione ne dà immediata comunicazione al Commissario del Governo perché si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato, con le modalità di cui all'articolo 13.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

2. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data della vacanza dichiarata dal presidente della regione.

3. Il consigliere eletto con elezione suppletiva cessa dalla carica con la scadenza del mandato o l'anticipato scioglimento del consiglio regionale.

4. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante un seggio di consigliere attribuito ai sensi dell'articolo 15 nelle circoscrizioni regionali oppure il seggio di consigliere attribuito ai sensi dell'articolo 9-bis, l'ufficio centrale regionale proclama eletto il candidato del medesimo gruppo con la più alta cifra individuale ».

ART. 10.

(Determinazione dei collegi uninominali).

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato un regolamento per la determinazione dei collegi uninominali nell'ambito di ciascuna regione, secondo il procedimento di cui al presente articolo.

2. Il regolamento di cui al comma 1 è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno.

3. I collegi uninominali sono determinati sulla base dei seguenti principi:

a) deve essere garantita la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, avuto riguardo alle caratteristiche economico-sociali e storico-culturali del territorio;

b) i collegi devono essere costituiti da un territorio continuo, salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari;

c) i collegi non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi; in tal caso, ove possibile, il territorio del comune deve essere suddiviso in collegi formati nell'ambito del medesimo comune o della medesima area metropoli-

tana istituita ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

d) nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, l'ampiezza e la delimitazione dei collegi devono favorirne l'accesso alla rappresentanza, anche in deroga ai principi e criteri indicati nelle lettere a), b) e c); a tal fine, le minoranze predette devono essere incluse nel minor numero di collegi;

e) la popolazione di ciascun collegio può discostarsi dalla media della popolazione dei collegi della regione di non oltre il 10 per cento, per eccesso o per difetto; tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione della regione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, per il numero di collegi stabilito;

f) compatibilmente con il rispetto dei criteri di cui alle lettere precedenti, i collegi non possono includere il territorio di comuni appartenenti a province diverse e devono essere formati tenendo conto della delimitazione dei collegi di cui alla legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, per l'elezione dei consigli provinciali.

4. Il Governo predisporre lo schema di regolamento sulla base dei principi di cui al comma 3, entro venticinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Lo schema di regolamento è quindi trasmesso, per l'espressione del parere, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Trascorsi dieci giorni dalla data della trasmissione, lo schema di regolamento è inviato alle Camere, insieme al parere espresso dalla suddetta Conferenza, ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni, che deve essere espresso entro venti giorni dall'invio. Il regolamento è comunque emanato qualora i pareri non siano espressi entro i termini assegnati.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano dopo ogni censimento generale della popolazione.

ART. 11.

(Durata delle operazioni di voto).

1. Dopo l'articolo 16 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come sostituito dall'articolo 9 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 16-bis. — *(Durata delle operazioni di voto).* — 1. Le elezioni per i consigli regionali si svolgono in un solo giorno ».

ART. 12.

(Testo unico).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico con cui sono apportate alla legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, le modificazioni conseguenti a quanto previsto dalla presente legge.

ART. 13.

(Disposizione transitoria).

1. La prima determinazione del numero dei seggi del consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, è effettuata entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 14.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROPOSTA DI LEGGE

**N. 1986, d'iniziativa
del deputato Malan**

ART. 1.

(Principi generali).

1. I consigli delle regioni a statuto ordinario sono eletti a suffragio universale con voto diretto, personale, eguale, libero e segreto, espresso in un unico turno elettorale.

ART. 2.

(Metodo di attribuzione dei seggi).

1. I seggi sono attribuiti parte in collegi uninominali o binominali e parte proporzionalmente tra i candidati nelle circoscrizioni regionali, nonché tra i gruppi di candidati concorrenti nei collegi uninominali.

2. Il numero dei collegi uninominali o binominali è provvisoriamente determinato dalla tabella A allegata alla presente legge. In ciascuno di essi il seggio o la coppia di seggi è attribuito al candidato o alla coppia di candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità è eletto il candidato o la coppia di candidati collegata al candidato a presidente della regione che ha riportato il maggior numero di voti nella circoscrizione.

3. I restanti seggi sono attribuiti con il sistema proporzionale tra i candidati nella circoscrizione regionale.

4. Il numero di candidati nella circoscrizione regionale va da un minimo di uno ad un massimo coincidente con quello fissato dall'articolo 19, comma 3.

ART. 3.

(Numero dei consiglieri regionali).

1. Il consiglio regionale è composto:

a) da 90 membri nelle regioni con popolazione superiore a otto milioni di abitanti;

b) da 60 membri nelle regioni con popolazione superiore a quattro milioni ed inferiore ad otto milioni di abitanti;

c) da 50 membri nelle regioni con popolazione superiore a tre milioni ed inferiore a quattro milioni di abitanti;

d) da 40 membri nelle regioni con popolazione superiore a un milione ed inferiore a tre milioni di abitanti;

e) da 30 membri nelle altre regioni.

2. La determinazione dei seggi spettanti a ciascun consiglio regionale è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare dopo ogni censimento generale della popolazione, sulla base dei risultati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 4.

(Determinazione dei collegi maggioritari nelle regioni con più di un milione di abitanti).

1. Per le regioni con popolazione superiore a un milione di abitanti i collegi uninominali o binominali coincidono con quelli uninominali in vigore per la Camera dei deputati. Ove essi siano modificati, il Governo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, provvede alla necessaria modifica della tabella A allegata alla presente legge.

2. In ogni elezione in cui ci si avvalga di collegi maggioritari, ove per qualsiasi motivo si venga a determinare una modifica del numero, della distribuzione o della delimitazione dei collegi maggioritari e i relativi adempimenti non siano ancora stati completati al momento della convoca-

zione dei comizi elettorali, le elezioni si svolgeranno secondo le norme e i collegi non ancora modificati.

ART. 5.

(Disposizioni particolari per le regioni con meno di un milione di abitanti).

1. Le regioni con meno di un milione di abitanti propongono nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la delimitazione del loro territorio nel numero di collegi indicato alla tabella A allegata alla presente legge. Tale delimitazione deve essere effettuata secondo i seguenti criteri:

a) individuando bacini territoriali coerenti;

b) conservando sempre al bacino la sua continuità territoriale, salvo porzioni insulari da ricomprendere;

c) evitando di dividere in due o più collegi il territorio di uno stesso comune, salvo il caso di comuni che per dimensioni demografiche lo rendano necessario;

d) comprendendo in ciascun collegio un numero di abitanti pari al risultato della divisione del totale della popolazione della regione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, per il numero dei collegi assegnati, con uno scostamento massimo, in più o in meno, del 20 per cento per ciascun collegio.

2. Sulla base della proposta di cui al comma 1 il Governo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, provvede alla delimitazione definitiva del territorio.

3. Nel caso in cui le elezioni siano indette prima che siano completate le procedure di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21.

ART. 6.

(Scheda e votazione).

1. Per l'elezione del consiglio regionale e predisposta un'unica scheda recante, an-

che in più colonne, a sinistra un rettangolo con il cognome e il nome del candidato, o della coppia di candidati, al consiglio regionale, con accanto il contrassegno del gruppo che lo sostiene o li sostiene; in altro rettangolo adiacente a destra è indicato il cognome e il nome dei candidati nella circoscrizione regionale per l'attribuzione di seggi con il metodo proporzionale, con accanto il medesimo contrassegno.

2. Nel caso di candidati non collegati a candidati nella circoscrizione regionale, la scheda riporta il solo cognome e nome, con accanto, anziché il contrassegno, la dicitura « indipendente », lasciando vuoto lo spazio a destra.

3. Nel caso di gruppi di candidati presenti nella regione ma non nel collegio interessato, è riportato nella scheda il solo contrassegno con i candidati nella circoscrizione regionale nella parte destra della colonna.

4. Ciascun elettore dispone di due voti separati per l'elezione nei collegi maggioritari e per la circoscrizione regionale, che esprime tracciando un segno all'interno di uno dei rettangoli per l'elezione con il sistema maggioritario e un altro in uno dei rettangoli per l'elezione col sistema proporzionale. Ove l'elettore si limiti a tracciare il segno per una delle due votazioni, nell'altra il voto sarà attribuito al candidato o ai candidati contraddistinti dal medesimo contrassegno, salvo che nei casi di cui ai commi 2 e 3.

ART. 7.

(Eleggibilità).

1. Sono eleggibili a consigliere regionale tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali di uno dei comuni della regione che il giorno della consultazione hanno compiuto la maggiore età. Per le cause di incompatibilità ed ineleggibilità si applicano anche le disposizioni della legge 23 aprile 1981, n. 154, e successive modificazioni.

ART. 8.

(Nullità della candidatura).

1. A pena di nullità ciascun candidato non può accettare la candidatura in più di un collegio maggioritario. La candidatura in un collegio maggioritario è compatibile con quella nella circoscrizione regionale.

ART. 9.

(Dichiarazione di presentazione di candidature nelle regioni con più di un milione di abitanti).

1. Nelle regioni con più di un milione di abitanti la dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi maggioritari collegati a candidati nella circoscrizione regionale deve essere sottoscritta da almeno 250 e da non più di 500 elettori iscritti nelle liste elettorali di ciascun collegio.

2. Nella dichiarazione di presentazione della candidatura di cui al comma 1, ciascun candidato o coppia di candidati indica il contrassegno che accompagna il proprio nome sulla scheda elettorale, il candidato a presidente della regione e gli eventuali altri candidati nella circoscrizione regionale cui si collega.

3. Le candidature presentate ai sensi dei commi 1 e 2 sono valide solo se il gruppo dei candidati con lo stesso simbolo nella regione ha avuto le proprie dichiarazioni di presentazione sottoscritte da un totale di elettori pari almeno al numero corrispondente alla metà più uno dei seggi da attribuire nella regione stessa moltiplicato per 250.

4. I gruppi di candidati che sono in possesso dei requisiti di cui al comma 3 hanno diritto di presentare, senza ulteriori sottoscrizioni, i candidati nella circoscrizione regionale.

5. I candidati nei collegi maggioritari che hanno presentato la propria candidatura ai sensi dei commi 1 e 2, ma non siano in possesso dei requisiti di cui al comma 3, hanno diritto di presentare la

propria candidatura ai sensi del comma 6 del presente articolo.

6. Nelle regioni di cui al comma 1 la dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi maggioritari non collegati a un gruppo di candidati deve essere sottoscritta da almeno 400 e da non più di 650 elettori.

ART. 10.

(Dichiarazione di presentazione di candidature nelle regioni con meno di un milione di abitanti).

1. Nelle regioni con meno di un milione di abitanti la dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi uninominali collegati a candidati nella circoscrizione regionale deve essere sottoscritta da almeno 80 e da non più di 160 elettori iscritti nelle liste elettorali di ciascun collegio. In caso di collegi binominali tali cifre devono essere raddoppiate.

2. Nella dichiarazione di presentazione della candidatura di cui al comma 1, ciascun candidato o coppia di candidati indica il contrassegno che accompagna il proprio nome sulla scheda elettorale, il candidato a presidente della regione e gli eventuali altri candidati nella circoscrizione regionale cui si collega.

3. Le candidature presentate ai sensi dei commi 1 e 2 sono valide solo se il gruppo dei candidati con lo stesso simbolo nella regione ha avuto le proprie dichiarazioni di presentazione sottoscritte da un totale di elettori pari almeno al numero corrispondente alla metà più uno dei seggi da attribuire nella regione stessa moltiplicato per 80.

4. I gruppi di candidati che sono in possesso dei requisiti di cui al comma 3 hanno diritto di presentare, senza ulteriori sottoscrizioni, i candidati nella circoscrizione regionale.

5. I candidati nei collegi maggioritari che hanno presentato la propria candidatura ai sensi dei commi 1 e 2, ma non sono in possesso dei requisiti di cui al comma 3, hanno diritto di presentare la propria can-

didatura ai sensi del comma 6 del presente articolo.

6. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi uninominali non collegati a un gruppo di candidati deve essere sottoscritta da almeno 120 e da non più di 200 elettori. Per analoghe candidature nei collegi binominali tali cifre devono essere raddoppiate.

ART. 11.

(Presentazione delle candidature).

1. La dichiarazione di presentazione delle candidature deve contenere:

a) per ogni candidato cognome, nome e, tra parentesi, l'eventuale soprannome o nome d'arte, luogo e data di nascita, il collegio per il quale viene presentato e con quale dei contrassegni depositati presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 12 intende essere contraddistinto; le candidate, all'atto dell'accettazione della candidatura, possono scegliere se indicare solo il proprio cognome o anche quello del coniuge;

b) l'indicazione dei nominativi di un massimo di due delegati effettivi e due supplenti.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 deve essere accompagnata da:

a) dichiarazione di accettazione della candidatura nel collegio, da cui risulti che non sono state accettate candidature in altri collegi;

b) dichiarazione del primo candidato nella circoscrizione regionale in cui egli accetta il collegamento con il candidato o i candidati nel collegio maggioritario; tale dichiarazione non può essere fatta dallo stesso primo candidato per più di un candidato o coppia di candidati per ogni collegio maggioritario, pena la nullità.

3. All'insieme delle dichiarazioni di cui al comma 1 dei gruppi di candidati collegati, devono essere allegate le dichiara-

zioni di accettazione di candidatura degli eventuali altri candidati nella circoscrizione regionale.

4. La documentazione deve essere presentata per ciascuna regione alla cancelleria dell'ufficio elettorale regionale dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente a quello della votazione.

ART. 12.

(Deposito dei contrassegni).

1. I partiti o gruppi politici organizzati che intendono presentare candidature per l'elezione al consiglio regionale devono presentare presso il Ministero dell'interno il contrassegno o i contrassegni con i quali dichiarano di voler distinguere le candidature medesime, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 14, 15, 16 e 17 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

ART. 13.

(Uffici elettorali).

1. Il tribunale nella cui giurisdizione si trovano uno o più collegi si costituisce in ufficio elettorale.

2. Se in un collegio si trovano le sedi di due o più tribunali, l'ufficio si costituisce nella sede avente maggiore popolazione.

3. L'ufficio elettorale esercita le proprie funzioni con l'intervento di tre magistrati di tribunale, di procura o di pretura, di cui uno con funzione di presidente, nominati dal presidente del tribunale entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali.

4. La corte d'appello o il tribunale del capoluogo della regione si costituisce in ufficio elettorale regionale con l'intervento di tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nonché di due esperti aventi attribuzioni esclusivamente tecni-

che, nominati dal presidente della corte d'appello o dal presidente del tribunale entro tre giorni dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali.

ART. 14.

(Procedure di controllo).

1. L'ufficio elettorale regionale verifica se le candidature sono state presentate nei termini e nelle forme prescritte.

2. I delegati di ciascun gruppo di candidati possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'ufficio elettorale regionale e delle modificazioni da questo apportate.

3. La stessa facoltà di cui al comma 2 è concessa al singolo candidato o al suo delegato.

4. L'ufficio elettorale regionale si riunisce nuovamente il giorno successivo alle ore 12 per udire eventualmente i delegati ed ammettere nuovi documenti nonché correzioni formali e deliberare in merito.

5. Le decisioni dell'ufficio elettorale regionale in ordine all'ammissione dei gruppi di candidati e delle candidature individuali sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati.

6. Contro le decisioni di eliminazione di gruppi di candidati o delle candidature, i delegati possono ricorrere all'ufficio centrale nazionale previsto dall'articolo 12 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

7. Per le modalità ed i termini per la presentazione dei ricorsi nonché per le decisioni degli stessi e per le conseguenti comunicazioni ai ricorrenti ed agli uffici elettorali regionali si osservano le disposizioni di cui all'articolo 23 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

ART. 15.

(Compiti dell'ufficio elettorale regionale).

1. L'ufficio elettorale regionale, appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi o, quando è stato presentato ricorso, appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:

a) stabilisce mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza dei delegati appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnare ai candidati ammessi. I nominativi dei candidati ed i relativi contrassegni sono riportati sulle schede di votazione e sul manifesto di cui alla lettera d), numero 2), secondo l'ordine risultante dal sorteggio;

b) assegna a ciascun candidato o coppia di candidati per ciascun collegio un numero d'ordine secondo l'ordine d'ammissione;

c) comunica ai delegati le definitive decisioni adottate;

d) procede, per ciascun collegio, per mezzo della prefettura nel cui ambito ha sede l'ufficio elettorale:

1) alla stampa delle schede di votazione, recanti le generalità dei candidati ed i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede medesime con i colori depositati;

2) alla stampa del manifesto con il nome dei candidati, con i relativi contrassegni e numero d'ordine ed all'invio del manifesto ai sindaci dei comuni del collegio, i quali ne curano l'affissione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione.

2. I nominativi dei candidati ed i relativi contrassegni sono riportati nelle schede di votazione e sul manifesto secondo l'ordine di cui alla lettera b) del comma 1.

ART. 16.

(Rappresentanti).

1. La designazione dei rappresentanti dei gruppi di candidati presso gli uffici elettorali regionali e dei rappresentanti dei candidati presso l'ufficio elettorale del collegio e le singole sezioni è effettuata dai delegati con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 25 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

2. I rappresentanti presso gli uffici elettorali regionali devono essere iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione; i rappresentanti dei candidati presso i seggi e presso l'ufficio elettorale del collegio devono essere iscritti nelle liste elettorali del collegio stesso.

ART. 17.

(Votazione ai seggi).

1. All'elezione dei consiglieri regionali partecipano gli elettori che il giorno della consultazione hanno compiuto il diciottesimo anno di età.

2. Il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio, nonché i militari delle Forze armate e gli appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle Forze di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono ammessi a votare, rispettivamente, nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o nel comune in cui si trovano per servizio.

3. I rappresentanti dei candidati votano nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni, purché siano elettori del collegio uninominale.

ART. 18.

(Operazioni degli uffici elettorali dei collegi).

1. L'ufficio elettorale del collegio procede con l'assistenza del cancelliere alle seguenti operazioni:

a) effettua lo spoglio delle schede inviate dalle sezioni;

b) somma i voti ottenuti da ciascun candidato o coppia di candidati nelle singole sezioni, come risultano dai verbali, verificando la congruità del totale dei votanti con la somma dei voti validi, delle schede bianche e di quelle nulle;

c) trasmette all'ufficio elettorale regionale l'elenco dei candidati o delle coppie di candidati con il numero dei voti validi da ciascuno conseguito.

2. Il presidente dell'ufficio elettorale del collegio, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto per ciascun collegio il candidato o la coppia di candidati che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti è proclamato eletto il candidato o la coppia di candidati collegati al candidato o ai candidati nella circoscrizione regionale. In caso di ulteriore parità è proclamato eletto il candidato più anziano di età o la coppia cui appartiene il candidato più anziano di età.

3. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio elettorale del collegio invia attestato al proclamato e dà immediata notizia alla prefettura o alle prefetture nelle cui circoscrizioni si trova il collegio, affinché il risultato sia a disposizione degli elettori presso i municipi.

4. L'ufficio elettorale del collegio dà immediata comunicazione della proclamazione del candidato eletto all'ufficio regionale, a mezzo del verbale.

ART. 19.

(Assegnazione dei seggi in sede regionale mediante il sistema proporzionale).

1. Per l'assegnazione dei seggi nella circoscrizione regionale mediante il sistema proporzionale l'ufficio elettorale regionale, sulla base dei verbali trasmessi da tutte le sezioni, e di quelli di tutti i collegi uninominali, con l'assistenza del cancelliere ed alla presenza dei rappresentanti

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

dei gruppi dei candidati, effettua le seguenti operazioni:

a) procede per ogni sezione della regione al riesame delle schede contenenti voti contestati ai sensi del numero 2) del primo comma dell'articolo 76 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni;

b) somma i voti ottenuti da ciascuna lista di candidati indicati nelle singole sezioni della regione, come risultano dai verbali, aggiungendovi i voti contestati eventualmente dichiarati validi, determinando così la cifra elettorale di ciascuna lista di candidati, nonché la cifra individuale dei singoli candidati o coppie di candidati non eletti di ciascun gruppo nei collegi maggioritari.

2. La cifra elettorale di ciascuna lista di candidati è data dalla somma dei voti ottenuti in tutte le sezioni elettorali della regione. La cifra individuale dei singoli candidati o coppie di candidati viene determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato o coppia di candidati non risultati eletti e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio.

3. Compiute le operazioni di cui al comma 1 si procede all'assegnazione del numero di seggi eventualmente necessario a raggiungere o superare, sommato a quelli attribuiti nei collegi maggioritari, non meno dei tre quarti del totale di quelli attribuiti nella regione, come specificato nella tabella A allegata alla presente legge.

4. Ai fini di cui al comma 3 l'ufficio elettorale regionale divide la cifra elettorale di ciascun gruppo di candidati successivamente per uno, due, tre, quattro... sino alla concorrenza del numero di candidati da eleggere ai sensi dello stesso comma, scegliendo quindi fra i quozienti così ottenuti i più alti, in numero eguale ai consiglieri da eleggere, disponendoli in una gra-

duatoria decrescente. I seggi sono assegnati alle liste in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria. A parità di quoziente il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la minore cifra elettorale. All'interno della lista i seggi sono assegnati seguendo l'ordine di presentazione sulla scheda. Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi vengono attribuiti ai candidati collegati non eletti nei collegi maggioritari, partendo da quelli che hanno ottenuto la maggiore cifra individuale. In una coppia di candidati ha la precedenza quello che figura primo nell'ordine di presentazione. Nel caso si giunga ad esaurimento anche dei candidati nei collegi maggioritari, i seggi ancora da attribuire sono distribuiti tra le altre liste e gruppi di candidati.

5. Compiute le operazioni di cui al comma 4, si procede all'attribuzione dei seggi rimanenti. A tal fine si determinano le nuove cifre elettorali, detraendo, per ogni lista di candidati, dalla cifra di cui al comma 2:

a) per ogni seggio o coppia di seggi attribuiti nei collegi maggioritari, il numero di voti che ha riportato nello stesso collegio il candidato o la coppia di candidati, non eletti, con la maggiore cifra elettorale;

b) per ogni seggio attribuito ai sensi del comma 4, un numero di voti pari a quello ottenuto dal candidato o dalla coppia di candidati che nella regione ha ottenuto la più alta cifra elettorale senza essere stato eletto.

6. Con la cifra elettorale determinata ai sensi del comma 5, si procede alle operazioni di cui al comma 4.

7. Al primo candidato nella lista della circoscrizione regionale collegata al gruppo di candidati che nei soli collegi maggioritari abbia ottenuto la maggioranza dei seggi consiliari, va comunque attribuito un seggio, sottraendolo, ove necessario, all'attribuzione secondo le modalità stabilite dal comma 5.

ART. 20.

(Assegnazione di seggi rimasti vacanti).

1. Quando, per qualsiasi causa, resta vacante il seggio di consigliere regionale in uno dei collegi in cui la proclamazione ha avuto luogo con sistema maggioritario, il presidente della regione ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno perché si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato, con le modalità di cui all'articolo 17.

2. I comizi sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, purché intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale della legislatura.

3. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data della vacanza.

4. I consiglieri eletti con elezione suppletiva cessano dal mandato con la scadenza naturale o l'anticipato scioglimento del consiglio regionale.

5. Nel caso in cui si proceda ad elezioni suppletive, le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni.

6. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante un seggio di consigliere regionale attribuito con metodo proporzionale nelle circoscrizioni regionali, l'ufficio elettorale regionale proclama eletto il primo dei candidati non eletti della medesima lista o, in mancanza, il candidato del medesimo gruppo con la più alta cifra individuale.

ART. 21.

(Altre disposizioni particolari per le regioni con meno di un milione di abitanti).

1. Nel caso in cui si verificano le condizioni di cui all'articolo 5, comma 3, nelle regioni con meno di un milione di abitanti le elezioni del consiglio regionale si terranno secondo le disposizioni della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) le circoscrizioni dovranno essere da tre a cinque avvalendosi per la loro delimitazione, se necessario, dei collegi uninominali del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati;

b) per ogni contrassegno il primo candidato di ogni lista circoscrizionale deve essere il medesimo; nessun altro candidato può presentarsi in più di una circoscrizione;

c) per l'eleggibilità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 della presente legge.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA A
(v. articolo 2, comma 2)

REGIONE	Totale seggi	Collegi uninominali	Collegi binominali	Seggi sistema proporzionale	Candidati nella circoscrizione regionale	Seggi ex articolo 19 comma 3	Seggi ex articolo 19 comma 6
Lombardia	90	74	—	16	1	0	16
Campania	60	47	—	13	1	0	13
Lazio	60	43	—	17	2	2	15
Veneto	60	37	—	23	8	8	15
Piemonte	60	36	—	24	9	9	15
Puglia	60	34	—	26	11	11	15
Emilia-Romagna..	50	32	—	18	6	6	12
Toscana	50	29	—	21	9	9	12
Calabria	40	—	17	6	1	0	6
Liguria	40	—	14	12	2	2	10
Marche	40	—	12	16	6	6	10
Abruzzo	40	—	11	18	8	8	10
Umbria	30	22 oppure	11	8	1	1	7
Basilicata	30	22 oppure	11	8	1	1	7
Molise	30	22 oppure	11	8	1	1	7

